

FUNIVIE DEL BOE' S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE

Vers. 8.0

INDICE

SEZIONE PRIMA – REATI CONTRO LA P.A. (art. 24 e 25)	pag. 7
1 – Le fattispecie penali; l’individuazione delle <i>aree di rischio</i> , dei <i>processi sensibili</i> e dei <i>soggetti</i> coinvolti.	pag. 7
2 - Regole e comportamenti da osservare nei <i>processi sensibili</i> e relativi <i>presidi</i> .	pag. 10
SEZIONE SECONDA – REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO	
ILLECITO DI DATI (art. 24- <i>bis</i>)	pag. 15
1 – Le fattispecie penali; l’individuazione delle <i>aree di rischio</i> , dei <i>processi sensibili</i> e dei <i>soggetti</i> coinvolti.	pag. 15
2 - Regole e comportamenti da osservare nei <i>processi sensibili</i> e relativi <i>presidi</i> .	pag. 19
SEZIONE TERZA – REATI DI FALSITA’ IN MONETE, CARTE DI	
PUBBLICO CREDITO E VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI E	
SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25- <i>bis</i>)	pag. 22
1 - Le fattispecie penali; l’individuazione delle <i>aree di rischio</i> , dei <i>processi sensibili</i> e dei <i>soggetti</i> coinvolti.	pag. 22
2 - Regole di comportamento da osservare nei <i>processi sensibili</i> e relativi <i>presidi</i> .	pag. 24
SEZIONE QUARTA – REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL	
COMMERCIO (art. 25- <i>bis</i> 1, artt. 513 e 513- <i>bis</i> c.p.)	pag. 25
1 – Le fattispecie penali; l’individuazione delle <i>aree di rischio</i> , i <i>processi sensibili</i> e i <i>soggetti</i> coinvolti.	pag. 25
2 - Regole di comportamento da osservare nei <i>processi sensibili</i> e relativi <i>presidi</i> .	pag. 27
SEZIONE QUINTA - REATI SOCIETARI (art. 25- <i>ter</i>)	pag. 27

1 - Le fattispecie penali; l'individuazione delle *aree di rischio*,
dei *processi sensibili* e dei *soggetti* coinvolti. pag. 27

2 - Regole di comportamento da osservare nei *processi sensibili* e
relativi *presidi*. pag. 31

SEZIONE SESTA – REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

(art. 25-*quinquies*) pag. 36

1 - Le fattispecie penali; l'individuazione delle *aree di rischio*,
dei *processi sensibili* e dei *soggetti* coinvolti. pag. 36

2 - Regole di comportamento da osservare nei *processi sensibili* e
relativi *presidi*. pag. 37

SEZIONE SETTIMA - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI GRAVI E GRAVISSIME CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE

E SICUREZZA SUL LAVORO (art.25-*septies*) pag. 38

1 - Le fattispecie penali; l'individuazione delle *aree di rischio*,
dei *processi sensibili* e dei *soggetti* coinvolti. pag. 38

2 - Regole di comportamento da osservare nei *processi sensibili* e
relativi *presidi*. pag. 42

SEZIONE OTTAVA – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITA' DI PRVENIENZA

ILLECITA E AUTORIZICLAGGIO (art. 25-*octies*) pag. 48

1 - Le fattispecie penali; l'individuazione delle *aree di rischio*,
dei *processi sensibili* e dei *soggetti* coinvolti. pag. 48

2 - Regole di comportamento da osservare nei *processi sensibili* e
relativi *presidi*. pag. 49

SEZIONE NONA – REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25-*octies* 1)

pag. 53

- 1 - Le fattispecie penali; l'individuazione delle *aree di rischio*,
dei *processi sensibili* e dei *soggetti* coinvolti. pag. 53
- 2 - Regole di comportamento da osservare nei *processi sensibili* e
relativi *presidi*. pag. 55

SEZIONE DECIMA - ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25-*octies* 1, comma 2)

pag. 56

- 1 - Le fattispecie penali; l'individuazione delle *aree di rischio*,
dei *processi sensibili* e dei *soggetti* coinvolti. pag. 56
- 2 - Regole di comportamento da osservare nei *processi sensibili* e
relativi *presidi*. pag. 56

SEZIONE UNDICESIMA - REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

(art. 25-*novies*) pag. 56

- 1 - Le fattispecie penali; l'individuazione delle *aree di rischio*,
dei *processi sensibili* e dei *soggetti* coinvolti. pag. 56
- 2 - Regole di comportamento da osservare nei *processi sensibili* e
relativi *presidi*. pag. 58

SEZIONE DODICESIMA - REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI

ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (art. 25-*decies*) pag. 59

- 1 - La fattispecie penale; l'individuazione delle *aree di rischio*,
dei *processi sensibili* e dei *soggetti* coinvolti. pag. 59
- 2 - Regole di comportamento da osservare nei *processi sensibili* e
relativi *presidi*. pag. 59

SEZIONE TREDICESIMA - REATI AMBIENTALI (art. 25-*undecies*)

pag. 60

- 1 - Le fattispecie penali; l'individuazione delle *aree di rischio*,
dei *processi sensibili* e dei *soggetti* coinvolti. pag. 60
- 2 - Regole di comportamento da osservare nei *processi sensibili* e
relativi *presidi*. pag. 63

SEZIONE QUATTORDICESIMA - IMPIEGO DI CITTADINI DI
PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-*duodecies*)
pag. 67

- 1 - Le fattispecie penali; l'individuazione delle *aree di rischio*,
dei *processi sensibili* e dei *soggetti* coinvolti. pag. 67
- 2 - Regole di comportamento da osservare nei *processi sensibili* e
relativi *presidi*. pag. 69

SEZIONE QUINDICESIMA – REATI TRIBUTARI
(art. 25-*quinqüesdecies*) pag. 70

- 1 - Le fattispecie penali; l'individuazione delle *aree di rischio*,
dei *processi sensibili* e dei *soggetti* coinvolti. pag. 70
- 2 - Regole di comportamento da osservare nei *processi sensibili* e
relativi *presidi*. pag. 71

SEZIONE SEDICESIMA – REATI DI CONTRABBANDO
(art. 25-*sexiesdecies*) pag. 73

- 1 - Le fattispecie penali; l'individuazione delle *aree di rischio*,
dei *processi sensibili* e dei *soggetti* coinvolti. pag. 73
- 2 - Regole di comportamento da osservare nei *processi sensibili* e
relativi *presidi*. pag. 75

SEZIONE DICIASSETTESIMA – REATI CONTRO IL PATRIMONIO
CULTURALE (art. 25-*septiesdecies*) pag. 76

- 1 - Le fattispecie penali; l'individuazione delle *aree di rischio*,
dei *processi sensibili* e dei *soggetti* coinvolti. pag. 76

2 - Regole di comportamento da osservare nei *processi sensibili* e relativi *presidi*. pag. 77

SEZIONE DICIOTTESIMA – RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 25-*duodevicies*) pag. 79

1 - Le fattispecie penali; l'individuazione delle *aree di rischio*, dei *processi sensibili* e dei *soggetti* coinvolti. pag. 79

2 - Regole di comportamento da osservare nei *processi sensibili* e relativi *presidi*. pag. 79

SEZIONE DICIANNOVESIMA – REATI TRANSNAZIONALI (L. n. 146/2006, art. 378 e 416 c.p.) pag. 80

1 - Le fattispecie penali; l'individuazione delle *aree di rischio*, dei *processi sensibili* e dei *soggetti* coinvolti. pag. 80

2 - Regole di comportamento da osservare nei *processi sensibili* e relativi *presidi*. pag. 81

SEZIONE VENTESIMA – LA FIGURA DEL “WHISTLEBLOWER” E LA POLITICA DELLE SEGNALAZIONI pag. 81

1 – Obiettivo pag. 81

2 - Identificazione e compiti dei destinatari della segnalazione pag. 82

SEZIONE VENTUNESIMA – L'ORGANISMO DI VIGILANZA (O.D.V.) pag. 83

SEZIONE VENTIDUESIMA – IL SISTEMA DISCIPLINARE pag. 92

SEZIONE PRIMA
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)

1 – Le fattispecie penali; individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti.

Le fattispecie penali richiamate dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 stabiliscono il divieto di porre in essere le condotte che si descrivono di seguito:

- malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee (art. 316-*ter* c.p.);
- truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica e commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 23/12/1986 n. 898);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario a quello dell'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319 -*bis* c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);

- corruzione di persona incaricata di un pubblico esercizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri di Corti internazionali o di Organi delle Comunità europee, etc. (art. 322 bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

Con riferimento alle aree in cui si svolgono le attività della Società nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto e che quindi possono essere identificate come *aree a rischio*, vanno richiamati tutti i rapporti che la Società intrattiene con Enti Pubblici di natura statale, regionale, provinciale e locale.

Nell'ambito della citata area, i principali *processi sensibili* sono così riassumibili:

- a) predisposizione o comunque presentazione delle domande per l'ottenimento da parte della Società di erogazioni pubbliche (provinciali, nazionali e/o comunitarie, sotto forma di contributi, finanziamenti, sovvenzioni, rimborsi, etc.);
- b) gestione delle pratiche edilizie;
- c) gestione dei collaudi;
- d) gestione e destinazione dei contributi, dei finanziamenti o delle sovvenzioni concesse dalla P.A. in favore della Società e relative rendicontazioni;
- e) predisposizione dell'appropriata rendicontazione;
- f) concreta e reale destinazione ed investimento del contributo pubblico eventualmente concesso;

g) gestione delle domande e dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze e altri provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali, ovvero per il loro rinnovo;

h) negoziazione, stipulazione o esecuzione di contratti e/o convenzioni con la Pubblica Amministrazione o con altri enti i cui dipendenti possano qualificarsi con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;

i) gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza o Regolamentazione (es. Autorità Garante per la protezione dei dati personali);

l) attività relative agli adempimenti e ispezioni da parte dell'INPS, INAIL, Ispettorato del lavoro e gestione delle verifiche da parte delle Autorità competenti;

m) utilizzo di sistemi informatici di ogni genere;

n) nomina, controllo ed attività di controllo del Responsabile del Settore Informatico e della Privacy e del DPO;

o) trasmissione di dati su supporti informatici a soggetti pubblici e privati, in particolare in materia societaria e fiscale e gestione delle verifiche da parte delle Autorità competenti;

p) gestione dei contenziosi e delle controversie giudiziarie di qualsiasi genere, grado o giurisdizione nei quali sia coinvolta a qualsiasi titolo la Società, nonché gestione dei rapporti con i legali della Società o di eventuali controparti in controversie giudiziarie;

q) utilizzazione e impiego di beni della Società a scopo di pubblicità e sponsorizzazione e gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza / gestione delle erogazioni liberali.

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione ed il mantenimento di rapporti con la P.A.; la Società è a conoscenza dell'inasprimento delle sanzioni interdittive derivanti dalla Legge 3/2019 (la cosiddetta "spazzacorrotti") onde cui il grado di attenzione nell'ambito dei

rapporti con le P.A è senz'altro elevato. In ogni caso il livello di esposizione della Società alla commissione di uno di questi reati si identifica in *basso* il livello di rischio.

I *soggetti* a rischio di commissione di uno dei reati in esame sono essenzialmente coloro che in seno alla Funivie del Boè rivestono ruoli di amministrazione e/o di rappresentanza i quali hanno il potere di impegnare la Società nei confronti di terzi.

In particolare si evidenziano: Presidente del C.d.A., A.D., Datore di Lavoro e suo eventuale soggetto delegato, Responsabile Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo, Responsabile Marketing, Responsabile Ufficio Contabilità, Responsabile della Privacy, DPO, R.S.P.P., soggetti di volta in volta eventualmente delegati.

2 - Regole e comportamenti da osservare nei processi sensibili e relativi presidi.

La presente Sezione della Parte Speciale concerne i comportamenti da porre in essere dai soggetti sopra indicati coinvolti nei *processi sensibili* sopra elencati.

L'obiettivo di questa Sezione della Parte Speciale è quello di far sì che, tramite i *presidi* dei quali si dirà qui in prosieguo, tutti i destinatari, come sopra individuati mantengano nei rapporti con la Pubblica Amministrazione condotte conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 231/2001, al fine di prevenire la commissione dei reati ivi contemplati.

In quest'ottica è fermamente proibito porre in essere o collaborare alla realizzazione di condotte tali che possano integrare, direttamente o indirettamente, le ipotesi di reato sopra descritte e richiamate dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, fermo restando che è vietata qualsivoglia violazione delle regole contenute nelle procedure, nel codice etico ed in generale nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente parte speciale.

Al fine di prevenire ed evitare la commissione dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione previsti dal D.Lgs. n. 231/01 la Società ha adottato un sistema di deleghe e procure caratterizzato da elementi di certezza, che consentono la gestione efficiente dell'attività aziendale attraverso i seguenti requisiti essenziali del sistema:

- rispetto delle funzioni previste dall'Organigramma;
- tutti i soggetti che hanno il potere di impegnare la Società all'esterno devono essere titolari della relativa procura;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato, precisandone i limiti ed i contenuti;
- al titolare della procura devono essere riconosciuti, ove necessario, poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- le deleghe e le procure devono sempre essere tempestivamente aggiornate;
- la procura deve risultare da atto scritto munito di data certa;
- la delega deve provenire da un soggetto munito di poteri compatibili con quelli delegati;
- il soggetto delegato deve avere la capacità e preparazione per svolgere le mansioni delegate;
- deve essere indicato il soggetto al quale il delegato deve riferire l'attività svolta.

Inoltre:

a) la Società si è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati ai principi (i) della formale definizione e delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri e responsabilità e (ii) della chiara descrizione delle linee di riporto e della conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti, all'interno della Società e nei

confronti dei terzi interessati. In questo modo la Società intende assicurare che siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate, attraverso la tracciatura scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. tracciabilità);

b) è istituita una separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto al quale è affidato il compito di svolgere sulla stessa i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno (c.d. segregazione delle funzioni);

c) i documenti riguardanti l'attività d'impresa sono archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;

d) qualora il servizio di archiviazione e/o conservazione dei documenti sia svolto da un soggetto ad essa estraneo, il servizio deve essere regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che coloro che prestano il servizio alla Società rispettino specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti archiviati, se non con apposita evidenza;

e) l'accesso ai documenti, di cui ai punti precedenti, già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale o all'Organismo di Vigilanza;

f) la scelta di consulenti esterni avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi, sia motivata la scelta;

g) non sono corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a Agenti, Partners Commerciali, Collaboratori e Fornitori o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e/o

comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;

h) i sistemi di remunerazione premianti ai Dipendenti e Collaboratori rispondono a obiettivi coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;

i) la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvale di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina più aggiornata in vigore nell'Unione Europea;

l) nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salva la possibilità di specifica e preventiva autorizzazione al pagamento da parte del Responsabile Ufficio Contabilità;

m) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici allo scopo di ottenere concessioni, autorizzazioni o licenze devono contenere esclusivamente elementi corretti e veritieri;

n) alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alla relativa al D.Lgs. 81/08, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati per procura specifica o per le funzioni ricoperte (A.D. e Responsabile Ufficio Amministrativo).

Oltre a quanto appena rilevato la Società vieta espressamente di:

a) corrispondere in qualunque modo e forma somme di denaro o altra utilità a un Pubblico Funzionario italiano o straniero ovvero a Pubblici Funzionari appartenenti ad altri organismi pubblici di diritto internazionale;

b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In

particolare, ai rappresentanti della P.A. o a loro familiari è vietato offrire qualsiasi forma di regalo, dono o gratuita prestazione che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre il beneficiario ad assicurare un qualsiasi vantaggio per ciò che riguarda i rapporti con la Società. Qualora venissero distribuiti o accordati dalla Società contributi e finanziamenti per fini sociali, politici o assistenziali le erogazioni dovranno sempre restare entro i limiti consentiti dalla legge ed essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione o dall'A.D.;

c) eseguire prestazioni a favore di Agenti, di Collaboratori Commerciali, di consulenti e di Fornitori che non abbiano adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

d) utilizzare la propria posizione o influenza in modo strumentale al fine ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;

e) formare e presentare dichiarazioni o documenti falsi ovvero omettere di comunicare informazioni al fine di poter richiedere contributi, finanziamenti o altre erogazioni allo Stato, alla P.A., all'Unione Europea o ad altri organismi pubblici di diritto internazionale;

f) destinare le somme eventualmente ricevute da Enti od Organismi Pubblici Italiani, Europei o Internazionali a titolo di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a scopi diversi rispetto a quelli per i quali erano stati stanziati;

g) aggirare ed eludere i divieti previsti dalle lettere a), b) e c) attraverso la corresponsione o l'incasso di somme a qualsivoglia titolo (per esempio sponsorizzazioni) finalizzate a violare gli obblighi sopra descritti e vietati.

I *presidi* principali si possono, quindi, così brevemente riassumere: nel Modello Organizzativo, nelle leggi vigenti, nell'Organigramma, nell'idoneo sistema di deleghe, nell'obbligo di report, nella tracciabilità ed archiviazione dati.

L'Organismo di Vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione aziendale di volta in volta interessata.

Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali.

SEZIONE SECONDA

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

(art. 24-*bis* del D. Lgs. 231/2001)

1 – Le fattispecie penali; l'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti.

Le fattispecie penali richiamate dall'articolo 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001 stabiliscono il divieto di porre in essere alcune condotte che si possono suddividere in tre gruppi:

a) reati che comportano un "danneggiamento informatico" (art. 24-*bis*, comma 1) e nello specifico:

accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter), reato che ricorre a seguito dell'introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. La fattispecie presuppone dunque l'esistenza di protezioni poste dal proprietario del sistema informatico o telematico volte a limitare o regolamentare l'accesso al medesimo;

intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater) reato che ricorre a seguito dell'intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, ovvero

dell'impedimento o dell'interruzione delle stesse. Il reato è aggravato, tra l'altro, nel caso in cui la condotta rechi danno ad un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica utilità;

installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies) [modificato dalla L. n. 238/2021], reato che sussiste nel caso di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, detiene, diffonde e installa abusivamente apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;

danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis) e danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater) e Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies), tutti reati caratterizzati dall'elemento comune della condotta di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione e si differenziano in relazione all'oggetto materiale (informazioni, dati, programmi informatici ovvero sistemi informatici o telematici), aventi o meno rilievo pubblicistico in quanto utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità). Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comma 11 D.L. 21.09.2019 nr. 105);

b) reati derivanti dalla detenzione o diffusione di codici o programmi atti al danneggiamento informatico (art. 24-bis, comma 2) e nello specifico:

detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater), reato che sanziona chi, al fine di

procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;

diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies), reato che sanziona il fatto di chi si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;

c) reati relativi al falso in documento informatico e frode del soggetto che presta servizi di certificazione attraverso la firma digitale (art. 24-bis, comma 3) e nello specifico:

falsificazione di un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis), reato che sanziona il soggetto che per le proprie attività si trovi a predisporre un documento informatico (pubblico o privato avente efficacia probatoria), prevedendo dunque una estensione della disciplina posta dal codice penale in materia di falsità documentali. In virtù di tale estensione, dunque, la falsificazione di un documento informatico potrà dar luogo, tra l'altro, ai reati di falso materiale ed ideologico in atto pubblico, certificati, autorizzazioni amministrative, copie autentiche di atti pubblici o privati, attestati del contenuto di atti (artt. 476-479 c.p.), falsità materiale del privato (art. 482 c.p.), falsità ideologica del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), falsità in registri e notificazioni (art.

484 c.p.), falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.), uso di atto falso (art. 489 c.p.);

frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies), reato che sanziona il soggetto che, prestando servizi di certificazione di firma elettronica, viola gli obblighi posti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare ad altri danno.

Alla luce dei reati sopra richiamati si può affermare che le *aree di rischio* sono identificabili in ogni campo nel quale si faccia uso di un accesso telematico e quindi possono potenzialmente essere commessi nello svolgimento di ogni attività aziendale.

I principali *processi sensibili* sono identificati come segue:

- organizzazione, utilizzo, gestione, sviluppo ed implementazione del sistema informatico hardware e software;
- scelta e formazione del Responsabile dei Sistemi Informativi e della Privacy;
- predisposizione ed aggiornamento del Documento Programmatico per la Sicurezza (D.P.S.);
- assegnazione delle credenziali di accesso;
- assegnazione dei livelli abilitativi;
- l'assegnazione e l'utilizzo degli account di posta elettronica;
- l'utilizzo di software ed applicativi;
- attribuzione ed utilizzazione account di posta elettronica (e-mail).

Esempi di condotte che potrebbero dar luogo alla violazione delle disposizioni richiamate e quindi alla responsabilità della Società alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001 possono essere identificate nelle seguenti:

- utilizzo esterno ed interno della posta elettronica della Società, nonché della casella singolarmente riferibile all'utente, per scopi ed in modo difforme rispetto a quanto prescritto;

- utilizzo di firme digitali della Società false o secondo modi e/o procedure non autorizzate;

- accesso a sistemi informatici e/o a banche dati nella disponibilità e di proprietà di terzi, con riferimento specifico a sistemi e banche dati di enti pubblici (per esempio accesso finalizzato all'utilizzo di password o di codici di accesso al sistema informatico di altra Società, compagnia o comunque di altro soggetto al fine di poter reperire informazioni utili alla Funivie del Boé s.p.a.);

- installazione di applicativi software nei sistemi dei personal computer della Società o collegamento e/o installazione di dispositivi hardware alla rete della Società, ovvero di qualunque altro dato o informazione utile a consentire l'accesso e/o la permanenza in un sistema informatico o telematico allo scopo di poter intercettare e/o di impedire comunicazioni informatiche altrui;

- alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico dello Stato o di altro ente pubblico o dei dati in esso contenuti al fine di ottenere un vantaggio per la Società.

I *soggetti* che possono essere coinvolti nelle fattispecie penali che ci occupano sono tutti i soggetti apicali e subordinati che hanno accesso agli strumenti informatici.

2 -- Regole e comportamenti da osservare nei *processi sensibili e relativi presidi.*

Tutti i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti, i collaboratori ed in generale tutti i destinatari del M.O. devono conoscere ed

applicare scrupolosamente le disposizioni contenute nel Codice Etico, che si deve considerare a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del Modello Organizzativo, nelle procedure della Società relative alla sua struttura organizzativa ed in generale nella normativa applicabile alla materia in questione.

Inoltre tutti coloro che in seno alla Società ricoprono ruoli o incarichi tali per cui sono tenuti a conoscere ed applicare le disposizioni del Documento Programmatico per la Sicurezza (Dps) (e dunque Titolare, Responsabili, ed Incaricati del trattamento di dati, oltre a tutti coloro che di fatto trattino dati soggetti alle disposizioni dell'art. 34 D.Lgs. 196/2003), dovranno fare sempre in modo che la propria azione sia uniforme rispetto alle prescrizioni specifiche in materia di protezione dei dati personali.

Inoltre:

- è vietato l'utilizzo della connessione ad *internet* per ragioni che non siano quelle legate al proprio servizio, con espresso divieto, in particolare, di connessione a siti *web* che siano da considerarsi illeciti alla luce di quanto previsto dalle disposizioni organizzative interne in argomento (a titolo esemplificativo siti che promuovano o appoggino movimenti terroristici o sovversivi, che possano ricondursi alle attività di pirateria informatica, ovvero che consentano di violare le norme stabilite in materia di *copyright* e di proprietà intellettuale);

- è stabilito il divieto sia di modificare le configurazioni predisposte dalla Società per il *software* e l'*hardware*, sia di aggirare le regole di protezione e di sicurezza previste a tutela degli strumenti informatici aziendali e sulle reti di collegamento interne ed esterne.

A *presidio* delle attività di utilizzo del sistema informatico e di quelle relative al trattamento di dati la Società ha adottato, in particolare, le seguenti misure generali per la prevenzione dei reati:

- sono nominati un Responsabile del Settore Informatico e un Rappresentante del Titolare del trattamento della Privacy ai quali, nell'ambito delle specifiche competenze tecniche, sono affidati i compiti di provvedere alle esigenze informatiche della Società e di tutela dei dati, occupandosi della gestione e dello sviluppo delle risorse, nonché le attività di controllo relative all'uso e alla gestione dei sistemi informatici;

- sono previste idonee procedure per l'assegnazione e la gestione delle username e delle password, con fissazione di termini di validità delle medesime, da utilizzarsi come procedure per l'autenticazione ed il conseguente accesso agli strumenti informatici;

- ai lavoratori subordinati sono consegnate dal Responsabile del settore informatico le credenziali di accesso al sistema informatico, e quindi ai dati ed alle informazioni in esso contenute, nei limiti in cui l'accesso sia necessario per lo svolgimento corretto dell'incarico, in coerenza con gli obiettivi della Società;

- coloro che utilizzano il sistema informatico e la posta elettronica sono tenuti ad utilizzare i personal computer per i soli ambiti inerenti alla propria attività lavorativa e a rispettare il divieto esplicito di trasmissione attraverso le e-mail (i) di materiale di proprietà della Società e/o di natura confidenziale verso destinatari non definiti, (ii) di *mail* aventi ad oggetto messaggi anonimi e/o lettere a catena, (iii) di *mail* contenenti la comunicazione delle credenziali di autorizzazione personali, sempre nel caso di comunicazioni indirizzate a destinatari non definiti e non motivate da ragioni di servizio, oltre che (iiii) di comunicazioni comunque contrarie al buon costume ed alla morale;

- ogni singolo utente è informato, avvertito e responsabilizzato affinché le attività di trasmissione, di salvataggio e di memorizzazione dei dati utilizzati per ragioni di servizio avvengano sempre nel rispetto dei

presidi, delle procedure e delle regole previste dalla Società a tutela della sicurezza, della integrità, e della riservatezza dei dati;

Riassumendo, quindi, i principali *presidi* posti a tutela sono: nomina del Responsabile dei Sistemi Informativi e Rappresentante del Titolare del trattamento della Privacy; Documento Programmatico della Sicurezza; DPO; formazione ed istruzione; tracciabilità delle attività; archiviazione e conservazione di tutta la documentazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, dell'attenzione posta dalla Società riguardo le tematiche in questione, dell'insieme delle cautele adottate appare ragionevole stimare un grado di rischio *basso*.

SEZIONE TERZA

REATI DI FALSITÀ IN MONETE , CARTE DI PUBBLICO CREDITO E VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI E SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ETC.)

(art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001)

1 – Le fattispecie penali; l'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti.

Le fattispecie penali richiamate dall'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001 stabiliscono il divieto di porre in essere i reati che si descrivono di seguito:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Quanto ai reati presupposti richiamati dall'art. 25-*bis* del D.Lgs. n. 231/2001, il *rischio* di commissione dei cosiddetti reati "nummari" nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società è praticamente *inesistente* per tutte le condotte diverse da quelle previste dall'art. 457 c.p. (per il quale può ritenersi *molto basso*), relativo alla spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, ipotesi che invece non è possibile escludere del tutto perché il denaro contante, altrimenti utilizzato per importi ed in occasioni del tutto marginali, è un mezzo di pagamento tutt'ora utilizzato, seppur sempre più in misura minore dato il costante aumento dell'uso delle carte di credito, per l'acquisto di skipass, attività di rilievo centrale della Società.

Le *aree di rischio* nelle quali si potrebbero in teoria commettere i reati dei quali trattasi sono quelle in qualunque modo connesse con l'utilizzo di denaro o valori bollati.

Alla luce di quello che è l'effettiva attività svolta dalla Società, i principali *processi sensibili* sono i seguenti:

- incasso di corrispettivi per la cessione di biglietti, tessere, skipass e abbonamenti,

- gestione delle casse contanti presso gli impianti,
- acquisto ed uso di valori bollati,
- riscossione di crediti in senso ampio,
- scelta dei partner commerciali anche aventi sede al di fuori dell'Italia.

I *soggetti* potenzialmente interessati dai reati nummari sono i soggetti addetti alle casse ed alla movimentazione del denaro contante, Responsabile Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo e il Responsabile dell'Ufficio Contabilità.

2- Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili e relativi presidi.

Nell'esercizio delle attività della Società i destinatari del M.O. devono agire sempre nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure poste a *presidio* del processo di approvvigionamento di beni e servizi.

In quest'ottica essi per la corretta gestione dei movimenti di cassa in entrata e in uscita la Funivie del Boè s.p.a. utilizza esclusivamente i canali bancari e/o di altri intermediari finanziari autorizzati ad operare secondo le norme previste dalle leggi in materia di riciclaggio, fermo restando che sono vietati i pagamenti in denaro contante, salvo che si tratti di esborsi o incassi relativi alle tipologie minime di spesa espressamente autorizzate dal Responsabile Ufficio Contabilità, quali ad esempio le somme incassate per la vendita degli skipass.

Inoltre la Funivie del Boè s.p.a. ha istruito il proprio personale dipendente che opera alle casse evidenziando i seguenti principi e procedure imposti per il rispetto della normativa in materia e del M.O.:

- prestare particolare attenzione agli incassi dalla clientela, in genere non sufficientemente conosciuta, ovvero ad operazioni aventi ad oggetto importi di rilevante entità, effettuando un controllo scrupoloso dei valori ricevuti, al fine di individuare eventualmente quelli falsi o quelli sospetti di falsità;

- utilizzare per l'attività di identificazione delle banconote le apparecchiature di conteggio, selezione ed accettazione delle banconote in dotazione presso le casse;

- nel caso di individuazione di banconote false gli incaricati alle casse dovranno provvedere alla pronta consegna al Responsabile dell'Ufficio Contabilità, il quale provvederà o all'immediata consegna presso uno sportello bancario o verosimilmente all'immediata segnalazione alla locale Caserma dei Carabinieri od altro organo di Polizia Giudiziaria per gli atti di loro competenza;

- nel caso di banconote sospette di falsità il personale non può procedere all'incasso o alla spendita delle stesse, e, qualora incassata, dovrà provvedere alla pronta consegna al Responsabile dell'Ufficio Contabilità il quale, a sua volta, presenterà immediatamente le banconote ad uno sportello bancario per i relativi accertamenti.

Oltre a quanto sopra specificato i *presidi* si possono altresì identificare in: Parte Speciale del M.O.; procedura gestione casse contanti; apparecchiature per il riconoscimento di banconote false.

SEZIONE QUARTA

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

(art. 25-bis 1 del D. Lgs. 231/2001)

1 – Le fattispecie penali; l’individuazione delle aree di rischio, i processi sensibili e i soggetti coinvolti.

Le fattispecie penali richiamate dall’art. 25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);

Le *aree di rischio* sono identificabili nelle attività e nelle operazioni condotte dal Presidente del CdA, dall’A.D., dal Responsabile dell’Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo, cioè in quei soggetti che, a seconda delle mansioni loro attribuite dall’Organigramma gestiscono ed indirizzano l’attività della Società.

I *soggetti* di cui sopra rappresentano altresì le funzioni che potenzialmente possono vedersi coinvolte nella realizzazione dei reati in questione.

I *processi sensibili* si possono identificare in tutte le operazioni e le attività tramite le quali si esplica l’attività gestionale della Società.

Quanto agli articoli 513 e 513-bis c.p. la Società valuta il *livello di rischio* come *molto basso*, atteso che la Società principalmente opera all’interno e del Consorzio Impianti a Fune Alta Badia e del Consorzio

Superski Dolomiti. Per le altre ipotesi indicate dal Legislatore il livello di rischio è identificato come *inesistente*.

2) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili e relativi presidi.

Il Presidente del CdA, l'A.D., il Responsabile dell'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo devono operare nel rispetto della legge, dello statuto proprio e del Consorzio Impianti a Fune Alta Badia e del Consorzio Superski Dolomiti, dei principi etici dei quali la Società si è munita, altresì rispettando le funzioni loro demandate.

I *presidi* possono così riassumersi: sistema di separazione delle funzioni; Organigramma; sistema di deleghe e loro "pubblicità" all'interno della Società; obblighi di corretta amministrazione gravanti sugli Amministratori; attività di controllo e supervisione del Responsabile Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo; attività di controllo del Collegio Sindacale, Modello Organizzativo.

SEZIONE QUINTA

REATI SOCIETARI

(art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001)

1 – Le fattispecie penali; l'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti.

Le fattispecie penali richiamate dall'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001 stabiliscono il divieto di porre in essere i reati che si descrivono di seguito:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. e art. 2621-bis c.c.);

- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falsi in prospetto, previsti dall'articolo 2623 primo e secondo comma c.c.;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previste dall'articolo 2624, primo e secondo comma c.c.;
- impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma c.c.;
- indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 c.c.;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 c.c.;
- illecite operazioni su azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 c.c.;
- omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 c.c.;
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 c.c.;
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

I reati sopra considerati sono reati “propri”, cioè attribuibili a solo soggetti “qualificati”, e quindi le attività in cui possono essere configurabili le condotte incriminate sono quelle poste in essere dagli Amministratori, dai Sindaci, dai Revisori e dai Liquidatori. È possibile riscontrare tuttavia

responsabilità sussidiarie anche a carico di soggetti diversi, tra cui in particolare coloro che supportano sotto il profilo operativo la redazione del bilancio (Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Acquisti, Soggetti preposti alla redazione di documenti contabili) e coloro che svolgono la funzione di provvedere alla comunicazione di dati ed informazioni con un margine di discrezionalità.

Le aree di rischio, nelle quali potrebbero essere poste in essere condotte astrattamente rilevanti per la configurazione dei reati previsti dall'art. 25-ter del Decreto sono le seguenti:

- esecuzione delle mansioni proprie dei soggetti indicati nell'art. 2635 c.c.;

- predisposizione dei bilanci;

- redazione delle relazioni e comunicazioni ai soci;

- gestione della contabilità;

- formazione ed approvazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e loro successiva attuazione;

- esercizio del potere di controllo da parte dei soci e del Collegio Sindacale;

- esercizio del potere di controllo da parte dei revisori dei conti;

- gestione delle attività finalizzate alla liquidazione della Società.

I principali *processi sensibili* possono così identificarsi:

- gestione e supervisione dell'Ufficio Contabilità e del Centro Acquisti;

- modalità di imputazioni dei costi e dei ricavi; predisposizione dei piani dei conti;

- adempimenti di ogni genere in materia di imposte dirette ed indirette;

- gestione delle fasi dirette alla predisposizione del bilancio;

- approvazione da parte del C.d.A. del bilancio da presentare in
Assemblea;
- distribuzione degli utili;
- restituzione dei conferimenti;
- tenuta dei libri contabili e societari;
- gestione della contabilità;
- informazioni ed i rapporti in generale con il Collegio Sindacale ed i
Revisori e la predisposizione della relativa documentazione da inoltrare;
- predisposizione dei dati, documenti, informazioni dirette alla
preparazione delle relazioni destinate ai soci; stesura delle relazioni stesse;
- verbalizzazioni delle riunioni del C.d.A. ed approvazioni delle
relative delibere;
- attuazione delle delibere del C.d.A. o delle determinazioni
dell'A.D.;
- relazioni dell'A.D. al C.d.A.;
- attuazione da parte della Governance delle delibere assunte in
materia di operazioni ordinarie e straordinarie, sia sul capitale sociale, sia
sulla gestione dei conferimenti, sia sulla distribuzione degli utili e delle
riserve, sia sulle operazioni sulle partecipazioni;
- stesura degli ordini del giorno, convocazione, costituzione e
funzionamento dei C.d.A. e delle Assemblee;
- gestione delle Assemblee;
- comunicazioni sociali;
- predisposizione e gestione del sistema delle deleghe;
- gestione dell'attività contrattuale e relativa negoziazione, con
riferimento particolare alla definizione del prezzo degli acquisti, alla verifica
della corrispondenza tra merci ed esborsi.

Quanto ai *soggetti* potenzialmente esposti alla commissione dei reati presupposti che ci occupano, si citano: Presidente del CdA; A.D.; componenti del CdA; Responsabile Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo; Responsabile Ufficio Contabilità; soggetti preposti alla redazione di documenti contabili societari; Sindaci; Revisori e Liquidatori; tutti coloro che ricevono i dati contabili dagli incaricati degli uffici della Società e che provvedono poi alla loro elaborazione / gestione.

Il livello di rischio può ragionevolmente ritenersi *basso, inesistente* per l'art. 2622 c.c..

2 - Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili e relativi presidi.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati societari previsti dal Decreto n. 231/2001 i destinatari del presente Modello devono anzitutto conoscere e percepire come disposizioni cogenti per una corretta condotta aziendale i principi, i valori e le norme del Codice Etico, i quali dovranno essere scrupolosamente rispettati e fanno parte integrante a tutti gli effetti del presente Modello di Organizzazione e Gestione.

Con riferimento specifico all'elaborazione e alla rappresentazione dei bilanci, delle relazioni, dei prospetti e delle altre comunicazioni sociali la Funivie del Boè s.p.a. vieta a chiunque di comunicare o in ogni caso di utilizzare informazioni e/o dati non veritieri, lacunosi e tali comunque da non consentire di rappresentare fedelmente la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Tutti i destinatari del Modello dovranno attenersi in ogni caso alle seguenti condotte:

- a) agire sempre entro i limiti della propria funzione, della mansione

o dell'incarico assegnati, osservando strettamente i principi di correttezza, trasparenza e collaborazione e curandosi di agire sempre nel rispetto delle procedure aziendali previste;

b) tenere un comportamento sempre improntato al rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili stabiliti dall'art. 2423 comma 2 c.c., a norma del quale *“il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della società e il risultato economico dell'esercizio”*, curando di agire sempre e comunque nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di tutte le procedure previste dalla Società nelle attività finalizzate alla predisposizione del bilancio e all'elaborazione sia delle scritture contabili che delle comunicazioni sociali in generale;

c) attenersi durante le attività di stima delle poste contabili al principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i criteri di valutazione alla base delle stime, fornendo tutte le informazioni necessarie a garantire la correttezza e la veridicità dei documenti;

d) nelle attività finalizzate all'acquisizione, all'elaborazione e alla comunicazione delle informazioni ai soci garantire sempre la completezza del bilancio sotto il profilo dell'informazione societaria, attraverso il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nonché delle norme di legge, dei regolamenti e delle procedure aziendali, in modo da far sì che i soci possano formarsi opinioni e/o giudizi corretti sulla reale situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;

e) garantire il funzionamento regolare della Società e dei suoi Organi di Controllo, assicurando che i rapporti con essi e con le Autorità di vigilanza siano improntati a criteri di integrità, correttezza, trasparenza e collaborazione, in modo da agevolare tutte le verifiche interne necessarie od anche solo quelle ritenute opportune ed evitando comportamenti che

possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo alle attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere a garanzia del mercato;

f) in questa prospettiva gli organi societari devono altresì garantire il puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, nonché delle procedure aziendali dettate per il rispetto di tali norme, al fine di non creare nocumeto alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi.

La Funivie del Boè s.p.a. poi, in aggiunta a quanto sopra prescritto, vieta espressamente di:

g) predisporre, indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento in bilancio o nelle altre comunicazioni sopra citate dati falsi, lacunosi, dubbi o incompleti sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società al fine di fornire una descrizione non veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;

h) omettere dati ed informazioni comunque finalizzati a fornire una descrizione non veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;

i) restituire i conferimenti o esentare i soci dall'effettuarli, al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge, ovvero ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a costituire riserva o, ancora, ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite;

l) porre comunque in essere attività e/o operazioni dirette alla creazione di disponibilità extracontabili (ad esempio attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte alla creazione di "fondi neri" o di "contabilità parallele";

m) formare e/o aumentare il capitale sociale in modo fittizio oppure effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, fusioni o scissioni in

violazione della disposizione di legge a tutela dei creditori e dei terzi in genere;

n) ripartire fra i soci in fase di liquidazione i beni della Società prima del pagamento dei creditori sociali;

o) porre in essere atti simulati e/o fraudolenti, ovvero diffondere notizie non veritiere finalizzate a determinare o ad influenzare illecitamente la regolare formazione della volontà assembleare o l'assunzione delle delibere assembleari;

p) ostacolare od impedire in qualunque modo, anche e soprattutto in sede di ispezione (a titolo e esemplificativo, ma non esaustivo, per mezzo di rifiuti pretestuosi, di espressa opposizione o di comportamenti ostruzionistici) lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione demandate al Collegio Sindacale e/o agli incaricati della revisione;

q) utilizzare mezzi di pagamento non previsti dalle procedure interne aziendali e/o dalla prassi di mercato, salvo i casi di preventiva autorizzazione da parte della Governance e di presentazione di adeguata documentazione;

r) agire in violazione del rapporto di fedeltà che lega i destinatari del M.O. alla Società.

Al fine di minimizzare, o comunque di limitare, le possibilità che siano poste in essere condotte in violazione delle disposizioni in materia di reati societari la Funivie del Boè s.p.a., in aggiunta a quanto sopra puntualizzato, si è dotata di una serie di ulteriori regole e *presidi* ai quali devono attenersi tutti i destinatari del presente Modello.

In primo luogo l'attività sociale è strutturata nel senso di prevedere ruoli e responsabilità definiti per ogni compito, individuando una concreta segregazione delle funzioni, attività di controllo incrociate e la tracciabilità dei processi.

La Società impone l'elaborazione e la tempestiva consegna nei termini del codice civile a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza del bilancio nonché l'idonea registrazione delle attività di trasmissione appena descritta.

Le attività di predisposizione della bozza dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa e dei relativi allegati sono eseguite nel più scrupoloso ossequio ai principi contabili di riferimento.

Gli Amministratori e l'Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo sotto la direzione del suo Responsabile sono tenuti a sottoporre all'attenzione degli incaricati della revisione contabile e del Collegio Sindacale ogni eventuale problematica relativa al bilancio ed all'applicazione di corretti principi contabili, discutendo delle soluzioni da adottare a garanzia della corretta esposizione dei dati contabili della Società.

La Società conserva traccia attraverso adeguati supporti documentali di ogni processo di stima per le aree o i beni interessati, in modo che sia consentito ripercorrere l'*iter* di valutazione seguito e le conclusioni raggiunte.

Sono compiute tutte le verifiche previste a cadenza periodica riguardanti il saldo dei conti di contabilità generale, al fine di garantirne la quadratura, sottoponendo a verifica tutti i saldi dei conti lavorazione, transitori e similari, in modo da garantire che le scritture siano poste nei conti appropriati da parte dei soggetti interessati.

Per le operazioni registrate in contabilità viene prodotta una prima nota contabile, corredata della relativa documentazione giustificativa, in modo da favorire l'esecuzione di un controllo di merito in sede di accensione di nuovi conti ed aggiornamento del piano dei conti e da poter condurre per questa via ad una quadratura della versione definitiva del bilancio con i dati contabili.

Alla Governance della Società (C.d.A. e A.D. secondo i rispettivi poteri e limiti di delega) è attribuita la preventiva approvazione di qualunque operazione societaria che possa avere un impatto significativo sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario, con riferimento particolare alle operazioni sul capitale, alle fusioni, scissioni o trasformazioni e alla restituzione di conferimenti.

La Società controlla che non sussistano situazioni di conflitto di interessi rilevanti in capo a propri Amministratori e Sindaci stabilendo per loro l'obbligo di adeguata e tempestiva informazione in merito ad eventuali situazioni del tipo appena descritto, da adempiersi anche attraverso la previsione della sottoscrizione obbligatoria di una dichiarazione che attesti l'inesistenza di tali situazioni.

Per concludere i principali *presidi* possono così riassumersi: norme in materia di predisposizione ed approvazione del bilancio; norme contabili e fiscali; separazione delle funzioni e sistema delle deleghe; vari controlli incrociati; verifiche del Collegio sindacale e dei Revisori legali; M.O..

SEZIONE SESTA

REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

(art. 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/2001)

1 – Le fattispecie penali; l'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti.

Le fattispecie penali richiamate dall'articolo 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/2001 sono:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);

- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018];
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Tra i reati previsti dal Legislatore l'unico che potenzialmente può vedere coinvolta la Società è quello previsto dall'art. 603 bis c.p. (rischio *molto basso*), mentre per gli ulteriori richiamati il rischio è *inesistente*.

L'*area di rischio* contempla i rapporti con la Società che intrattiene con i lavoratori subordinati e tra i *processi sensibili* il principale attiene il modo con cui viene scelto e poi assunto un lavoratore subordinato e i modi con cui si gestisce il rapporto con quest'ultimo.

I *soggetti* potenzialmente coinvolti sono: Presidente del C.d.A. quale Datore di lavoro; Responsabile dell'Ufficio Amministrazione del Personale; Responsabile dell'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo.

2) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili e relativi presidi.

Nell'ambito della Società l'Organigramma prevede l'Ufficio preposto all'Amministrazione del Personale, che è, di conseguenza, la funzione predisposta ad avere rapporti con i lavoratori subordinati. Quindi, il rispetto

delle funzioni e la separazione delle stesse, nonché il rispetto dei principi indicati nel Codice Etico rappresentano le principali regole da seguire.

I *presidi* possono così essere riassunti: Modello Organizzativo; normativa in materia di assunzione dei lavoratori subordinati; programma gestionale del personale e separazione delle funzioni tra il Datore di Lavoro; Responsabile dell'Ufficio Amministrazione del Personale e Responsabile dell'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo.

SEZIONE SETTIMA

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI GRAVI E GRAVISSIME CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA

DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001)

1 – Le fattispecie penali; l'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti.

L'art. 25-septies del decreto n. 231/2000 ha introdotto la previsione di sanzioni amministrative da applicarsi a carico delle persone giuridiche nel caso di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) commesse con violazione delle norme in materia di sicurezza e salute nel lavoro.

Per quanto riguarda anzitutto l'identificazione delle *aree di rischio*, occorre rilevare che, quantomeno in via ipotetica, nessuna delle attività (gestione degli impianti di risalita e sistemi di innevamento, loro manutenzione, scavi e reinterri, preparazione piste e loro manutenzione, utilizzo di macchinari e loro manutenzione, ecc.) poste in essere dal personale dipendente della Funivie del Boè s.p.a. appare esclusa dal rischio

che si verifichi un evento lesivo dell'integrità della persona, visto che tradizionalmente il concetto di lesione è sempre stato interpretato in modo assai ampio e vi potrebbero rientrare molti degli eventi pregiudizievoli che dovessero accadere a carico dei dipendenti.

Ciò premesso è evidente che il rischio gravante sugli impiegati, che prestano la propria attività in ufficio oppure presso le sedi in cui avviene la vendita degli skipass, è di grado assai più contenuto rispetto al rischio al quale possono andare incontro coloro che operano presso i cantieri per la costruzione o la manutenzione o la conduzione degli impianti della Società o coloro che conducono i mezzi battipista o sono addetti ai sistemi di innevamento attività esposte al pericolo di pregiudizi anche seri alla salute dei lavoratori e che pertanto richiedono attenzione particolare.

Proprio per predisporre strumenti adeguati alla prevenzione delle condotte produttive di danno nel senso sopra specificato la Società ha inteso dotarsi di tutti i presidi opportuni a tutela della salute dei lavoratori, intenzione che si riflette anche nell'adozione del presente protocollo e che è oggetto del Modello Organizzativo nel suo complesso.

La materia è disciplinata dal D.Lgs. 30 aprile 2008 n. 81, in seguito denominato anche "*Testo Unico o T.U. sulla sicurezza*", che individua le figure destinatarie degli obblighi antinfortunistici nel datore di lavoro (artt. 17 e 18); nei dirigenti (art. 18); nei preposti (art. 19); nei lavoratori (art. 20); nei progettisti, nei fabbricanti, nei fornitori, negli installatori (artt. 22, 23 e 24); nel medico competente (art. 25), e in alcune specifiche ulteriori figure in relazione ai contratti di appalto d'opera o di somministrazione (art. 26).

I *processi sensibili* meritevoli di menzione sono i seguenti:

- studio e stesura del DVR (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008);
- valutazione, identificazione e nomina del Rspp (artt. 17 e 32 D.Lgs. 81/2008);

- valutazione, identificazione e nomina del Medico (art. 38 D.Lgsl. 81/2008);
- istituzione del Spp (art. 31 D.Lgsl. 81/2008);
- identificazione e scelta dei dispositivi di protezione individuali (Dpi) (art. 74 D.Lgsl. 81/2008);
- consegna dei Dpi e loro manutenzione;
- controllo del corretto utilizzo dei Dpi;
- valutazione, identificazione e nomina dei Preposti (art. 19 D.Lgsl. 81/2008);
- progettazioni;
- pianificazione delle manutenzioni;
- identificazione e nomina (art. 98 D.Lgsl. 81/2008) del Coordinatore per la Progettazione;
- identificazione e nomina (art. 98 D.Lgsl. 81/2008) del Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori;
- predisposizione dei Piani di Coordinamento e Sicurezza (Psc) (art. 100 D.Lgsl. 81/2008);
- riunioni periodiche per la sicurezza, temi da trattare, gestione delle riunioni e relativa verbalizzazione (art. 35 D.Lgsl. 81/2008);
- predisposizione del piano annuale per l'informazione e formazione (p.i.f.) (art. 37 e 38 D. Lgsl. 81/2008);
- studio e predisposizione delle deleghe di funzioni (art. 16 D.Lgsl. 81/2008);
- determinazione e gestione del budget in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- gestione dei flussi informativi dall'alto verso il basso e viceversa;
- verifica in ordine ad eventuale assenteismo.

Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede ad identificare il Datore di Lavoro come soggetto centrale e cardine nell'ambito del D.Lgs. 81/2008, soggetto che deve possedere idonee capacità e formazione.

La Società ha poi predisposto una serie di disposizioni organizzative con le quali si è prevista ed attuata una efficace ripartizione dei poteri, degli obblighi e delle responsabilità, curando che siano eseguite con attenzione le attività di revisione delle disposizioni sopra citate in relazione ai futuri mutamenti dell'assetto organizzativo della Società (dovuti ad eventuali nuove nomine, ad accorpamenti o allo scorporo di attività).

È stato adottato, in aggiunta a quanto appena specificato, il manuale delle procedure che compongono nel loro insieme il Sistema integrato di gestione della sicurezza e delle problematiche ambientali, sistema certificato conforme alla norma ISO 45001:2018 per quanto attiene ai profili di tutela della sicurezza dei lavoratori.

La Funivie del Boè s.p.a. ha inoltre elaborato, con il sussidio del R.s.p.p., diverse procedure finalizzate alla prevenzione degli infortuni e malattie professionali.

Ai fini delle tematiche connesse con la sicurezza dei lavoratori la Funivie del Boè s.p.a. tiene conto della specificità della Società che svolge la propria attività produttiva presso il proprio magazzino, presso i propri impianti già installati e funzionanti e nei canteri esterni, di varia complessità e durata, che di volta in volta vengono aperti per provvedere ai lavori che la Società ritiene di svolgere anche a fini manutentivi.

La Società nella propria struttura stabilisce la suddivisione dei compiti e dei livelli di responsabilità per le attività relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro tra i soggetti che operano al suo interno, sistema che deve essere sempre coincidente con quello dei poteri,

dei compiti e delle responsabilità individuate a fini produttivi, in modo che venga a configurarsi un potere effettivo in capo ai dirigenti ed ai preposti finalizzato a far sì che essi siano responsabili delle attività che devono dirigere o alle quali devono sovrintendere.

Sul punto la Società ritiene che il rischio di commissione del reato presupposto in questione possa qualificarsi di grado *medio basso* e che i *soggetti* potenzialmente coinvolti siano: il Datore di Lavoro; il soggetto dallo stesso eventualmente delegato (delegato del Datore di Lavoro); il CdA; i Preposti; il Rspg; il Rls; le imprese appaltatrici che operino all'interno delle aree aziendali.

2) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili e relativi presidi.

Elemento portante del sistema e principale *presidio* è il Documento di Valutazione dei Rischi (anche DVR), che la Società, tramite il Datore di Lavoro, ha adottato per individuare i rischi e, di conseguenza, tutte le misure di prevenzione e protezione collettive ed individuali ritenute opportune e relative a ciascun settore o area di lavoro e a ciascun insieme di lavoratori, con l'indicazione delle metodologie e degli strumenti specifici da adottare.

In base al sistema sopra descritto nella sua forma più generale la Funivie del Boè s.p.a. ha adottato una serie di Procedure Generali e/o di Procedure di Sicurezza (ivi comprese quelle aventi per oggetto la gestione delle situazioni di emergenza) dedicate in particolare agli impianti, alla sede e al lavoro presso i cantieri e finalizzate alla regolamentazione puntuale delle attività potenzialmente pericolose.

Alle procedure e al DVR si aggiungono le previsioni relative alla formazione, all'informazione e all'addestramento di tutto il personale dipendente dalla Società, in modo da garantire la conoscenza delle

disposizioni che essi dovranno osservare nella pratica quotidiana, e la disciplina dei mezzi di comunicazione e di informazione da utilizzare nei confronti dei soggetti terzi che operano da esterni presso le sedi o i cantieri della Società.

In tema di prevenzione degli infortuni e di gestione dell'igiene e della salute sul lavoro la Società utilizza una serie di documenti finalizzati a porre in evidenza i compiti e le responsabilità a carico dei soggetti (datore di lavoro, soggetti delegati, dirigenti, preposti, lavoratori) che figurano all'interno del proprio Organigramma e che rivestono il ruolo di controllori o esecutori degli obblighi previsti dalla normativa nella materia in esame, ciascuno per le aree di lavoro di rispettiva competenza.

La struttura operativa della Società si avvale del supporto delle altre competenze per la gestione di tutte le attività finalizzate alla tutela della sicurezza e della protezione, facendo riferimento in particolare al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente nominato per adempiere alle prescrizioni in tema di tutela sanitaria, Servizio e figura istituiti dalla Società e regolarmente funzionanti secondo quanto prescritto dal T.U. sulla Sicurezza.

Sono inoltre attivi i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che sono consultati in tutti i casi previsti ed ai quali vengono indirizzate le informazioni a loro destinate, sicché il complesso organizzativo nel suo insieme risulta in grado di assolvere ai compiti indicati dalla normativa ed indica in modo chiaro quali sono i ruoli e le responsabilità delle figure che in seno alla Società si dedicano alla gestione della materia.

Ai fini della corretta applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 81/2008, per ogni esercizio il C.d.A. stabilisce un budget annuale appositamente dedicato alle spese connesse con il richiamato Decreto.

Sulle somme stanziare opererà il C.d.A. di propria iniziativa, anche a seguito di suggerimenti del R.s.p.p..

Per concludere sul punto i *presidi* si possono così riepilogare: identificazione del Datore di Lavoro; eventuale soggetto Delegato dal Datore di Lavoro stesso; identificazione del RSPP; costante scambio di informazioni tra Datore di Lavoro, eventuale soggetto da lui delegato e RSPP; DVR e piani di sicurezza; rispetto della normativa vigente in tema di salute, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro; disposizioni in materia di concreta attuazione del p.a.s. e del p.i.f.; acquisizione della documentazione e certificazioni obbligatorie; istituzione del Servizio Prevenzione e Protezione; costante aggiornamento ed integrazione del DVR; valutazione e disamina degli infortuni e dei “quasi infortuni” al fine di eventuali aggiornamenti ed integrazioni del DVR e svolgimento di ulteriori corsi di formazione ed informazione; stanziamento da parte del CdA di un idoneo budget annuale in materia di salute e sicurezza; adeguato programma di formazione e informazione a tutti i dipendenti aziendali ed in particolare per coloro che svolgono attività più a rischio; utilizzo di un programma software gestionale dei corsi formativi e di aggiornamento previsti dalla normativa; manutenzione periodica delle attrezzature, dei macchinari e degli impianti utilizzati; periodiche visite mediche per ogni lavoratore; dpi e attrezzature idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori oltre alla specifica istruzione e formazione sul loro uso; coordinamento tra Datore di Lavoro, RSPP, Preposti, RLS e medico del lavoro; disposizioni relative all’uso delle attrezzature, impianti e luoghi di lavoro; disposizioni in tema di prevenzione degli incendi, emergenze, di evacuazione dei lavoratori, di pronto soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione del RLS; rispetto della tempistica per le periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate; adozione del Modello Organizzativo; nomina di un OdV.

Va altresì messo in risalto che la Funivie del Boè s.p.a. vieta espressamente di porre in essere, collaborare o comunque causare la

realizzazione di condotte tali che, prese singolarmente o nel loro insieme, integrino le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001, vietando altresì espressamente qualsivoglia violazione dei principi e delle procedure previste nella presente Parte Speciale.

I principi e le regole di comportamento che la Società ha adottato devono essere puntualmente e scrupolosamente applicati da tutti coloro che siano tenuti, in via diretta od indiretta, all'osservanza delle norme antinfortunistiche, pertanto anche da parte dei soggetti terzi rispetto alla Società che dovessero svolgere attività in appalto o in subappalto su incarico della Funivie del Boè s.p.a.

Le procedure del sistema integrato di gestione della sicurezza che assumono rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sono la n. PA 3.2 – identificazione e accesso alle prescrizioni legali, e le PAS individuazione pericoli e rischi, manutenzione e gestione piste e bacini di innevamento e manutenzione macchine.

Fermo restando quanto sopra, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto per tutti i Destinatari del Modello Organizzativo di:

a) porre in essere condotte imprudenti, negligenti o caratterizzate da incuria o imperizia che possano comportare o comunque provocare rischi e pericoli per la sicurezza di chiunque si trovi ad operare all'interno del luogo di lavoro;

b) rifiutare l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale o collettivi o di svolgere le attività lavorative nel rispetto delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza ovvero in qualunque modo violarne il contenuto;

c) svolgere qualsivoglia attività lavorativa senza essere stati preventivamente istruiti in modo adeguato sulle modalità con cui dette attività vanno eseguite sotto il profilo operativo oppure senza aver preso

parte ai corsi di formazione prescritti dalla Società e necessari per l'apprendimento delle nozioni utili alla protezione propria e di terzi;

d) omettere di segnalare l'eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di macchinari, dispositivi od impianti propria o di terzi dei quali si sia constatata l'inidoneità, esponendo così sé o i terzi a rischi e pericoli;

e) rifiutarsi di prendere parte ai corsi di formazione e di aggiornamento previsti dalla Società in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro, ecologia e sullo svolgimento delle specifiche mansioni e finalizzati a fornire ai dipendenti le istruzioni relative all'uso di impianti, macchinari o dispositivi o l'apprendimento delle regole con cui eseguire i lavori nel modo più sicuro.

Nello specifico la Società dovrà curare che sia sempre garantito il rispetto e l'attuazione delle condotte finalizzate alla tutela della sicurezza dei lavoratori, facendo obbligo ai destinatari del M.O. di:

f) rispettare gli standard tecnici e strutturali previsti per le attrezzature, gli impianti e i luoghi di lavoro, ed osservare nel modo più rigoroso le leggi, i regolamenti e le procedure stabilite in materia di tutela della sicurezza sul lavoro e di tutela dell'igiene e della salute;

g) fornire ai propri lavoratori dispositivi di protezione individuali e collettivi adeguati alle attività da svolgere e comunque costruiti e predisposti in conformità alla normativa vigente;

h) garantire l'attuazione delle eventuali modifiche di natura organizzativa che si rendessero necessarie per far fronte ad emergenze, alle attività di primo soccorso e alla gestione degli appalti;

i) garantire l'effettivo e corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, curando di rendere effettiva e continua l'attività di sorveglianza sanitaria, quella di informazione, formazione ed aggiornamento dei

lavoratori e quella di vigilanza, con riferimento specifico al rispetto delle procedure e delle istruzioni sulla sicurezza durante lo svolgimento dell'attività di lavoro da parte dei dipendenti.

Da ciò discende che essi sono inoltre obbligati ad attenersi alle seguenti condotte:

l) prendersi cura della sicurezza e della salute propria e di quella degli altri lavoratori presenti sul luogo di lavoro, sui quali potrebbero ricadere gli effetti pregiudizievoli delle azioni o delle omissioni nell'esecuzione dell'attività loro demandate, in conformità alla formazione ed alle istruzioni loro impartite ed ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;

m) rispettare con attenzione ed osservare le disposizioni e le istruzioni del Datore di Lavoro, dei soggetti delegati, del Responsabile per la sicurezza e dei soggetti preposti alla sicurezza, al fine di assicurare la protezione collettiva ed individuale;

n) utilizzare sempre nel modo prescritto e corretto gli strumenti, i macchinari e le apparecchiature, nonché i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, oltre naturalmente ai mezzi ed ai dispositivi di sicurezza individuale;

o) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, ai soggetti delegati, al responsabile per la sicurezza o ai preposti alla sicurezza il mancato utilizzo dei mezzi e dispositivi per la sicurezza sul lavoro o le loro carenze, nonché tutte le eventuali situazioni di pericolo di cui possano venire a conoscenza, predisponendo direttamente, nei casi di urgenza, tutti gli accorgimenti o le modifiche, sempre restando nell'ambito delle loro competenze e possibilità, finalizzati ad eliminare o a ridurre le situazioni di pericolo sopra citate;

p) astenersi dal rimuovere o dall'apportare modifiche senza autorizzazione a qualunque dispositivo di sicurezza o di segnalazione o di

controllo e comunque astenersi dal comprometterne od alterarne in ogni forma e modo le funzioni;

q) astenersi dal compiere attività, operazioni o manovre che non rientrino tra quelle di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

r) sottoporsi ai controlli sanitari previsti.

SEZIONE OTTAVA

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

(art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001)

1 – Le fattispecie penali; l'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti.

Le fattispecie penali richiamate dall'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001 concernono la ricettazione (art. 648 c.p.), il riciclaggio (art. 648-bis c.p.), l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.) e l'autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

Per la Funivie del Boè spa si può ritenere che le *aree* più specificamente a *rischio* di commissione dei reati in questione si possono identificare in quelle riguardanti l'acquisto di beni o altre utilità, il ricevimento di denaro quale forma di pagamento, e la gestione delle risorse finanziarie.

Nell'ambito delle suddette aree sono considerati *processi sensibili*:

- le procedure di incasso per le prestazioni di servizi menzionate tra le aree a rischio;

- le trattative e la contrattazione in generale con i propri partner commerciali per l'acquisto di beni e servizi;
- l'utilizzo di capitali e risorse finanziarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
- la individuazione e scelta dei propri partner commerciali;
- la gestione delle risorse finanziarie e dei flussi finanziari in entrata e in uscita, con particolare attenzione alla gestione degli incassi e dei pagamenti;
- la gestione delle consulenze con particolare attenzione alla selezione e al conferimento dell'incarico ai nominativi selezionati;
- gli incassi per vendite biglietti, tessere e soggiorni;
- le movimentazioni di denaro in entrata ed uscita;
- la gestione dei flussi e delle risorse finanziarie;
- i pagamenti delle retribuzioni, delle imposte, delle fatture;
- i rapporti con la P.A.;
- le dichiarazioni fiscali o comunque la comunicazione di dati al fisco;
- la scelta dei partners.

Il *livello di rischio* viene qualificato come *basso* ed i *soggetti* più esposti si identificano nei: Presidente; Vice Presidente del C.d.A.; altri Consiglieri di amministrazione; Responsabile Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo; Addetto Marketing; Responsabile Ufficio Contabilità; Responsabile Ufficio Acquisti e addetti alle Casse.

2) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili e relativi presidi.

La Funivie del Boè s.p.a. non è compresa tra i destinatari degli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 231/2007 (nel prosieguo anche Decreto Antiriciclaggio), ma la Società, al pari di qualsiasi altro soggetto giuridico,

può astrattamente commettere uno dei Reati oggetto della presente sezione, ponendo in essere le condotte previste e punite dagli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p..

Per questo motivo la Società tra i vari *presidi* anzitutto vieta espressamente a tutti i destinatari del M.O. di violare gli articoli sopra citati, imponendo di astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati di riciclaggio o che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo ed, in particolare, vietando di effettuare acquisti non autorizzati, di provvedere all'incasso e a far circolare somme di provenienza o comunque ad utilizzare capitali di provenienza non solo illecita, ma anche dubbia.

A parte quanto sopra esposto, i principali *presidi* possono così riassumersi: verifiche da parte del Responsabile Ufficio Acquisti e da tutti i soggetti coinvolti nella gestione degli acquisti; verifiche da parte del Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo ed i soggetti (tra i quali si citano il Presidente del CdA e/o il Amministratore delegato) coinvolti nel processo; norme di legge e delle procedure aziendali interne; sistema di controllo su livelli autorizzativi definiti; separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo; registrazione, tracciabilità e documentazione anche cartacea dei vari atti e valutazione complessiva delle attività svolte; verifiche addetti Ufficio Contabilità; verifiche del Presidente del CdA, dei Consiglieri Delegati e del Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo; rendiconti periodici di tutti i soggetti coinvolti; assicurare che le operazioni avvengano tramite i conti correnti della Società; verifica degli ordini e dei contratti, controllo delle fatture, separazioni delle funzioni e controlli incrociati; verifica delle regolarità dei pagamenti; limitazione al massimo dell'utilizzo della cassa; Codice Etico; Parte Speciale del M.O. relativa ai reati di riciclaggio e ricettazione.

Nell'esercizio delle attività della Società i destinatari del M.O. devono agire sempre nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure poste a presidio del processo di approvvigionamento di beni e servizi.

In quest'ottica essi devono:

a - tenere sempre un comportamento corretto e trasparente, improntato ad un atteggiamento il più collaborativo possibile, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne della Società, perseguendo la legittimità di tutte le operazioni e transazioni realizzate. In particolare è stabilito che tutte le operazioni e le transazioni devono essere supportate da idonea documentazione, che andrà archiviata in modo sicuro, al fine di garantire, in ogni momento, la possibilità di sottoporre le attività svolte a controlli e verifiche sia con riguardo alle motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione sia con riferimento al processo decisionale ed autorizzativo;

b - verificare adeguatamente l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei collaboratori, in modo da evitare accuratamente di intrattenere rapporti con soggetti di cui sia nota, conosciuta o comunque sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o ad ambienti nei quali si opera al di fuori della piena legittimità;

c - effettuare un costante monitoraggio di ogni flusso finanziario in uscita e in entrata dalla Società, controllando, per quanto concerne i pagamenti, che sussista l'effettiva coincidenza tra il destinatario/ordinante dell'operazione e la controparte della transazione. È proibito inoltre utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni aventi ad oggetto il trasferimento di importi superiori a quelli previsti dalle norme di legge, fermo restando che per la politica societaria nei limiti del possibile vengono evitati movimenti di somme in contanti;

d - procedere all'identificazione e registrazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche con cui la Società conclude contratti di acquisto, di fornitura o di appalto in modo da poter effettuare le opportune verifiche sui soggetti coinvolti nel processo di acquisto di beni e servizi ed eventualmente da interrompere l'attività, previa informazione tempestiva del Presidente del C.d.A. e all'O.d.V., nei casi di:

1 – irregolarità rilevate nel corso dello svolgimento delle attività della Società relative, solo a titolo di esempio, a richieste di pagamenti in contanti per importi elevati da parte di controparti contrattuali;

2 – operazioni di natura sospetta di cui i destinatari del M.O. possano venire a conoscenza nell'espletamento della propria attività;

3 – sospetti anche solo di mancata applicazione dei principi e delle regole stabilite nella presente Parte Speciale e nel M.O. nel suo insieme.

In ogni caso coloro (Presidente del C.d.A., A.D., Direzione Amministrativa, Responsabile Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo e Responsabile Centro Acquisti) che sotto il profilo decisionale provvedono alla gestione del processo di approvvigionamento della Società devono verificare periodicamente le attività dei propri dipendenti e collaboratori, in modo da garantire che la condotta della Funivie del Boè s.p.a. nel suo insieme sia sempre legittima e perfettamente regolare nello svolgimento di ogni operazione, con l'obbligo di riferire all'O.d.V. le eventuali situazioni di irregolarità riscontrate.

Quanto al profilo della selezione dei fornitori, cui si è fatto cenno in precedenza, la scelta deve avvenire all'esito di attenta valutazione, per mezzo dell'esame di visure camerali o di altri documenti richiesti alla controparte ed idonei ad offrire una qualificazione del fornitore sotto il profilo della sua identità, natura giuridica, solidità commerciale, reputazione

sul mercato, nonché della condivisione dei principi etici adottati dalla Funivie del Boè s.p.a.

Tutti i soggetti ai quali la Società ha conferito il potere formale di provvedere alla movimentazione delle risorse finanziarie sono autorizzati in forza di apposite deleghe nelle quali sono puntualmente descritti e specificati i limiti di intervento di ciascun soggetto, la durata della delega, gli obblighi di report ed i doveri ricadenti sul delegato.

Per la corretta gestione dei movimenti di cassa in entrata e in uscita la Funivie del Boè s.p.a. utilizza esclusivamente i canali bancari e/o di altri intermediari finanziari autorizzati ad operare secondo le norme previste dalle leggi in materia di riciclaggio, fermo restando che sono vietati i pagamenti in denaro contante, salvo che si tratti di esborsi o incassi relativi alle tipologie minime di spesa espressamente autorizzate dalla direzione Amministrativa.

Quanto ai reati di corruzione e a quelli derivanti da fenomeni di evasione fiscale, dai quali con maggiore frequenza e probabilità discendono le condotte punite dal reato di autoriciclaggio, la Funivie del Boè s.p.a. richiama i presidi predisposti per i reati contro la P.A. e per i reati societari, oltre a quelli previsti dal Codice Etico e dalla Parte Generale del M.O..

SEZIONE NONA

REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI

DAI CONTANTI

(art. 25-*octies* 1 del D.Lgs. 231/2001)

1 – Le fattispecie penali; l'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti.

I reati richiamati dall'art. 25-octies 1 del Decreto Legislativo che si ritiene possano interessare la Società sono:

indebita utilizzazione e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.): chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abilita al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;

detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.): chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo;

frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.): chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

L'*area di rischio* è in astratto identificabile in quegli ambiti aziendali nei quali si procede ad eseguire dei pagamenti in favore di terzi soggetti non tramite contanti – il cui uso, peraltro, è limitatissimo da parte della Società

– ma tramite apparecchiature e programmi informatici diretti ad eseguire accrediti di denaro.

I *processi sensibili* sono i seguenti:

- le attività connesse all'utilizzo di strumenti di pagamento (diversi dai contanti), quali apparecchiature, dispositivi e programmi di pagamento;
- eventuali modalità di trasferimento di denaro per eseguire pagamenti tramite mezzi informatici.

I *soggetti* potenzialmente interessati dai reati nummari sono i Soggetti addetti all'esecuzione di pagamenti tramite apparecchiature e programmi informatici; questi addetti possono identificarsi nel Responsabile Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo e nel Responsabile dell'Ufficio Contabilità che sono gli unici soggetti ad avere accesso agli strumenti di pagamento informatici e elettronici.

Il livello di *rischio* viene stimato in *molto basso* per le ipotesi di cui agli artt. 493 ter e 640 ter c.p., *inesistente* per l'ipotesi di cui all'art. 493 quater c.p.

2) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili e relativi presidi.

I *presidi* principali risultano essere: Modello Organizzativo, divieto di installazione sulle postazioni informatiche di programmi da parte dei titolari delle stesse; installazione dei programmi da parte del IT Manager; verifica periodica da parte di quest'ultimo delle varie postazioni informatiche; determinazione tramite Organigramma e sistema di deleghe dei soli soggetti autorizzati all'utilizzo degli strumenti di pagamento informatici; tracciamento delle operazioni ed archiviazione dei dati.

SEZIONE DECIMA
ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI STRUMENTI DI
PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI
(art. 25-*octies* 1, comma 2)

1 – Le fattispecie penali; l’individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti.

Di seguito quanto aggiunto dal Legislatore:

“Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (D.Lgs. n. 184/2021)”, con in aggiunta la determinazione delle quote di sanzione pecuniaria.

Circa l’*area di rischio*, i *processi sensibili*, i *soggetti* potenzialmente interessati si richiama quanto prospettato al punto precedente (sezione nona).

Il livello di *rischio* viene stimato in *molto basso*.

2) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili e relativi presidi.

Anche per i *presidi* si rimanda a quanto esposto nella nona sezione.

SEZIONE UNDICESIMA
REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE
(art. 25-*novies* del D. Lgs. 231/2001)

1 – Le fattispecie penali; l’individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti.

I reati richiamati dall'art. 25-novies del Decreto Legislativo che si ritiene possano interessare la Società sono:

abusiva duplicazione per trarne profitto di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art. 171 bis comma 1 L. n. 633/1941);

riproduzione o reimpiego del contenuto di banche dati (art. 171 bis comma 2 L. n. 633/1941);

abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter L. n. 633/1941).

Nell'articolo il Legislatore ha inserito ulteriori fattispecie delittuose che, però, per dati storici ed esperienze pregresse concernenti la Società si pensa non possano interessarla.

L'*area di rischio* è identificabile in ogni campo nel quale la Società utilizzi hardware e programmi software. Si puntualizza che una rilevante quantità di dati connessa con la vendita al pubblico degli skipass faccia uso della rete e banca del Consorzio Superski Dolomiti.

In relazione ai *processi sensibili* questi interessano tutti gli uffici e le funzioni aziendali che ricorrono all'utilizzo di strumenti informatici.

Alla luce di quanto sopra esposto i soggetti che potenzialmente possono rendersi autori delle violazioni in questione sono tutti quelli che fanno uso di strumenti informatici.

Il livello di *rischio* può ragionevolmente ritenersi *basso*.

2) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili e relativi presidi.

In sede di assunzione e formazione dei lavoratori subordinati la Società illustra e pretende il rispetto del diritto d'autore soprattutto per quanto concerne l'utilizzo di strumenti informatici e loro programmi, richiedendo altresì che su ogni postazione abilitata dal Responsabile dei Sistemi Informativi non siano installati ulteriori programmi rispetto a quelli caricati da quest'ultimo. Altresì l'accesso a banche dati non può che avvenire se non previa distribuzione delle credenziali d'accesso da parte del citato Responsabile.

L'utilizzo di immagini, testi, musiche e video nonché la loro eventuale pubblicazione sul sito web della Società presuppone la preventiva verifica sia della paternità sia della possibilità di duplicazione ed utilizzo da parte dell'Ufficio Marketing o della Direzione Amministrativa. Parimenti qualunque utilizzo di opere provenienti da soggetti terzi può avvenire solo previa autorizzazione scritta da parte del suo titolare.

I *presidi* principali che la Società ha adottato onde comprimere al massimo il rischio di commissione dei reati di cui sopra sono: le procedure per l'assegnazione, la gestione di credenziali di accesso e di autorizzazione personali (username e password); il divieto di alterare, manomettere e duplicare i programmi acquistati dalla Società; il divieto assoluto di diffusione di programmi o documenti dei quali si sia venuti in possesso e per i quali si dubita l'origine e la provenienza; il divieto di fare un uso improprio di tutte le banche dati alle quali si ha accesso; il M.O.; l'attività di controllo e verifica disposti dalla Governance e dal Responsabile dei Sistemi Informativi; il sistema sanzionatorio interno.

SEZIONE DODICESIMA
REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A
RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ
GIUDIZIARIA
(art. 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001)

1 – La fattispecie penale; l'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti.

Le condotte richiamate dall'art. 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001 sono quelle consistenti nell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'A.G. (art. 377-*bis* c.p.).

Le *aree di rischio* si possono identificare in quelle relative alla gestione del precontenzioso e del contenzioso, che si tratti di questioni in materia civile, penale, amministrativa, tributaria, ambientale e di qualunque altro genere, oltre alle attività stragiudiziali o relative a procedimenti arbitrali.

I *processi sensibili* consistono nei rapporti che qualunque destinatario dell'M.O. possa intrattenere con l'Autorità Giudiziaria o con soggetti da quest'ultima eventualmente delegati nell'ambito di qualsivoglia procedimento civile, penale e amministrativo.

Naturalmente è esposto alla commissione di questo reato presupposto qualunque soggetto che, per qualsivoglia motivo, abbia rapporti con atti di indagine dell'Autorità Giudiziaria.

Il rischio al quale la Società è esposta può determinarsi in *basso*.

2) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili e relativi presidi.

La Società stabilisce che è assolutamente vietato interferire, o anche solo tentare di farlo, sul contenuto delle dichiarazioni che chiunque sia

chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria o a soggetti da quest'ultima delegati al fine di indurre qualcuno a non rendere le dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci nell'interesse proprio o della Società.

I *presidi* consistono in: Codice Etico e nell'intero Modello Organizzativo; sistema sanzionatorio interno della Società; norme di legge; attività di controllo e verifica disposte dalla Governance e dal Responsabile Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo.

SEZIONE TREDICESIMA

REATI AMBIENTALI

(art. 25-undecies)

1 – Le fattispecie penali; l'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti.

L'articolo 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001 richiama i seguenti reati ambientali:

1) reati inseriti nel Codice Penale e nello specifico:

- art. 727-bis codice penale che sanziona l'uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette; si specifica che, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 121/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE;

- art. 733-bis codice penale che sanziona la distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, ove è punita la condotta che provoca la distruzione, fuori dai casi consentiti, “di un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione”; si specifica che, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 121/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per “habitat all'interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. art. 727 bis e art. 733 bis;

- art. 452-bis codice penale che sanziona l’inquinamento ambientale, articolo che prevede e punisce la condotta di chiunque abusivamente cagiona *“una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”*, con previsione di aumento di pena in determinati casi;

- art. 452-quater codice penale che sanziona il disastro ambientale, articolo che prevede e punisce la condotta di *“chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434, abusivamente cagiona un disastro ambientale, con specificazione che costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,

ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”;

- art. 452-quinquies codice penale che sanziona i delitti colposi contro l'ambiente;

- art. 452-octies codice penale che sanziona i delitti associativi aggravati;

- art. 452-sexies codice penale che sanziona il traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività;

- art. 452-quaterdecies codice penale che sanziona le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

2) reati previsti da leggi speciali ed in particolare dal D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente). Tra questi si citano i seguenti reati: scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, etc. (art. 137 D. Lgs. 152/2006), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006), inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D. Lgs. 152/2006), traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 152/2006), violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 152/2006), false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimiche e fisiche dei rifiuti etc. (art. 260 bis D. Lgs. 152/2006).

In aggiunta a quanto sopra indicato, il Legislatore ha inserito nel Decreto: alcune norme di cui al D. Lgs. n. 202/2007 quali l'inquinamento provocato da navi; altre di cui alla L. n. 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione; altre di cui alla L. n. 549 /1993 sulla tutela dell'ozono atmosferico.

In relazione alle ipotesi delittuose trattate nel presente punto, la Società ritiene il rischio di commissione dei reati richiamati *basso* ed

insussistente per gli artt.: 452 sexies c.p.; 1, 2, 3 bis e 6 L. n. 150/1992; 452 quaterdecies c.p.; 8 e 9 ex D. Lgs. n. 202/2007.

Ricostruite le condotte rilevanti, si rileva che le *aree di rischio* coprono una buona parte delle attività svolta dalla Funivie del Boè s.p.a., che si può riassumere in ogni campo concernente la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di risalita e delle loro strutture accessorie.

I *processi sensibili* sono riassumibili in tutte le condotte attuate in sede sia di progettazione, sia di esecuzione dirette alla costruzione, gestione e manutenzione degli impianti di risalita, delle piste, degli impianti di innevamento; attività di scavo, reinterro, movimenti terra e quant'altro veda coinvolta la Società in sede di costruzione, ricostruzione ed ammodernamento degli impianti e delle piste. Nelle attività dirette alla edificazione di immobili ritenuti utili per il perseguimento dello scopo sociale. Nello smaltimento dei rifiuti originati dall'attività della Società, sia presso gli uffici che negli altri settori. Nell'attività di ripristino del territorio.

Quanto ai *soggetti* coinvolti, questi la Società li identifica nel Presidente del CdA; A.D.; Responsabile Sistema di Gestione Integrato; Preposti; lavoratori subordinati; appaltatori; Responsabile Ufficio Acquisti.

2) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili e relativi presidi.

Come noto la Funivie del Boè s.p.a. per la propria collocazione geografica nel territorio dell'Alta Badia e per le attività effettuate, che comprendono come *core business* quelle relative allo sfruttamento e alla gestione degli impianti per il trasporto a fune degli sciatori, di quelli per l'innevamento artificiale e di quelli per la preparazione, per la manutenzione e per la gestione delle piste da sci, non può che rivolgere grande attenzione all'ambiente.

L'integrità del paesaggio, la salubrità dell'aria e dell'ambiente, la pulizia e la natura incontaminata dei luoghi costituiscono infatti elementi fondamentali da tutelare in primo luogo per la salute di coloro che abitano e frequentano i luoghi ove si svolge l'attività sociale, ma anche per garantire il successo e la fortuna economica dell'offerta del comprensorio sciistico dell'Alta Badia, che sulle caratteristiche specifiche dei paesaggi fonda da sempre la propria formula.

A tale fine la società ha adottato un Sistema di gestione integrata Qualità e Ambiente, certificato conforme alla norma ISO 14001:2015, proprio in modo da dedicare particolare attenzione al profilo del rispetto della normativa in materia ambientale.

Le procedure previste dal Modello di gestione integrata Ambientale assumono rilevanza tra i *presidi* adottati dalla Società, alle quali si aggiunge l'attività di controllo da parte del Responsabile Sistema di Gestione Integrato; gli audit; la procedura relativa alla gestione delle emergenze ambientali; l'adozione delle concessioni e/o autorizzazioni richieste dalla legge; la direzione dei lavori; il Modello nel suo insieme.

Per tutte queste ragioni la Funivie del Boè s.p.a., in aggiunta e ad integrazione di quanto sopra esposto, ha stabilito le seguenti regole di condotta, imponendo a tutti i destinatari del M.O., ed in particolare a tutti coloro che operano nel ciclo di produzione e della gestione dei rifiuti, in tutte le sue varie fasi, di osservare anzitutto i seguenti principi generali:

- è assolutamente necessario prevenire ed astenersi dal porre in essere qualsivoglia condotta che anche solo potenzialmente sia in grado di provocare pericoli o danni per la sicurezza, l'incolumità e per il benessere della collettività e del singolo;

- in ogni caso il personale della Funivie del Boè s.p.a. dovrà operare nel pieno rispetto e nell'osservanza delle regole igienico-sanitarie previste a tutela dell'integrità e della salubrità dell'ambiente nonché a presidio della

salute dell'uomo, sicché dovrà essere attentamente evitato di porre a rischio di inquinamento l'aria, l'acqua, il suolo e il sottosuolo, curando di far sì che le attività della Società non producano disturbi od interferenze derivanti da rumori, odori od altre propagazioni che risultino eccedenti rispetto alla normale tollerabilità o che comunque non rientrino tra le immissioni autorizzate;

- è impegno prioritario della Società quello di agire sempre in modo da garantire la salvaguardia della fauna e della flora presenti negli ambienti ove la stessa Società opera, evitando qualunque comportamento che possa provocare il danneggiamento e degrado dell'ambiente e del paesaggio;

- costituisce altresì un importante obiettivo della Funivie del Boè s.p.a. quello di promuovere e di impiegare in misura più ampia possibile tutti i sistemi che consentono di riciclare o riutilizzare i beni, le sostanze, i materiali ed anche i rifiuti utilizzati o prodotto nel corso dell'attività sociale, ovvero di recuperare da essi materiali ed energia.

Inoltre la Funivie del Boè s.p.a. impone l'obbligo od il divieto, a seconda dei casi, di porre in essere o di astenersi dal porre in essere le seguenti condotte:

- sono fermamente proibiti gli scarichi di acque che non siano stati preventivamente autorizzati e comunque gli scarichi che contengano sostanze diverse o in concentrazione maggiore rispetto a quelle misurate o comunicate al tempo del rilascio dell'autorizzazione;

- in ogni caso le sostanze nelle acque di scarico non possono essere presenti in misura superiore a quella stabilita dalla tabella 3/A dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/99;

- i rifiuti di ogni genere, da quelli derivanti dalle attività degli uffici a quelli prodotti dai mezzi e dagli impianti della Società a tutti gli altri che possano comunque essere generati o trattati, non possono essere gettati o

dispersi in luoghi diversi da quelli in cui ne è prescritta la raccolta ed il conferimento;

- la Società, in particolare per quanto riguarda i lubrificanti ed i carburanti, cura che l'utilizzo, il prelievo, la raccolta e la consegna avvengano sempre nel pieno rispetto delle norme e delle autorizzazioni stabilite in materia, facendo sempre e comunque in modo che dette sostanze non vengano disperse o sversate nell'ambiente.

Le attività inerenti il trattamento, il conferimento ed il trasporto dei rifiuti oppure quelle aventi ad oggetto lo stoccaggio, l'uso ed il successivo prelievo nonché il conferimento finale di oli e di lubrificanti devono essere impegnati esclusivamente soggetti in possesso delle conoscenze necessarie per assicurare il corretto svolgimento dei procedimenti, garantendo che il personale possa usufruire di adeguata formazione iniziale, da integrarsi poi con il perfezionamento successivo delle conoscenze.

Nel caso di attività affidate all'opera di appaltatori o subappaltatori, in cui sono previsti alcuni lavori o fasi dei lavori in aree sottoposte a tutela sotto il profilo paesaggistico, faunistico e di altro genere, la Società, oltre a richiedere il rispetto rigoroso della normativa prevista dal D.Lgs. n. 152/2006 e, naturalmente, dal D.Lgs. n. 231/2001, provvederà ad informare il personale tecnico e gli operai impiegati nei lavori, anche attraverso le informazioni fornite dai progettisti e dai direttori dei lavori, affinché le specie vegetali e animali e l'habitat nel suo insieme vengano tutelati, preservati o quantomeno possano subire il minor impatto possibile, sempre e comunque nel rispetto delle norme e delle autorizzazioni previste in materia.

La Società impone poi uno specifico obbligo per ciascun soggetto interno alla stessa o ad essa legato da rapporti di lavoro o di collaborazione di contribuire al rispetto delle disposizioni contenute nel M.O. e riferite ai

reati ambientali, segnalando prontamente anche il semplice potenziale rischio di commissione di uno dei reati presupposti con riguardo alla materia ambientale, facendo sì che si possa evitarne il verificarsi ovvero che si possa intervenire nei confronti dei soggetti responsabili delle violazioni.

La Funivie del Boè s.p.a. impartisce, inoltre, le necessarie istruzioni a tutti i propri dipendenti affinché nel corso delle attività di lavoro essi:

- facciano uso nel modo più moderato possibile delle risorse, dei materiali e delle energie, impiegando detti beni nella misura strettamente necessaria e limitandone l'uso ai soli periodi operativi e produttivi che effettivamente ne richiedono l'impiego, provvedendo in ogni modo e forma possibile al risparmio;

- è prescritto di evitare tassativamente sprechi di acqua o di altre sostanze e materiali e di limitare l'uso dei macchinari o degli impianti alimentati con ogni forma di combustibile ai soli periodi strettamente necessari, evitando di lasciare inutilmente in funzione motori termici o elettrici di ogni genere.

SEZIONE QUATTORDICESIMA

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E'

IRREGOLARE

(art. 25-duodecies)

1 – Le fattispecie penali; l'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti.

Il reato di assunzione di lavoratori irregolari provenienti da paesi terzi è richiamato dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001, il quale fa espresso riferimento all'art. 12 comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5 D. Lgs. 286/1998 e

all'art. 22 comma 12-*bis* del D.Lgs. n. 286/1998; tale comma richiama a sua volta il comma 12 dello stesso articolo, ove è previsto il divieto di assumere soggetti provenienti da Paesi terzi che siano entrati irregolarmente nel territorio dello Stato, ovvero soggetti che risultino privi del regolare permesso di soggiorno.

Il combinato disposto dell'art. 22, commi 12 e 12-*bis* del D.Lgs. n. 286/1998 prevede le ipotesi del *“datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato”* nei casi in cui *“a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”*.

L'*area di rischio* associata a tali condotte va identificata nel rapporto di lavoro con i lavoratori subordinati ed i *processi sensibili* possono essere così riassunti:

contatti e colloqui in sede di previsione di assunzioni di lavoratori extracomunitari;

accertamento del luogo di origine del lavoratore estero;

controllo dei suoi documenti;

accertamento dell'esistenza, ove necessario, di un valido permesso di soggiorno;

controllo della sua durata;

predispersione e sottoscrizione del contratto di lavoro.

La Società usualmente non fa ricorso a lavoratori stranieri per le prestazioni di lavoro di cui ha bisogno, impiegando in genere lavoratori dei luoghi in cui ha sede, sicché, sotto il profilo della stima del livello del rischio, se ne può ragionevolmente stimare l'entità come di grado *molto basso*.

I *soggetti* potenzialmente coinvolti nelle condotte in esame sono: il Responsabile dell'Ufficio Amministrazione del Personale, il Datore di Lavoro, il Presidente o il Vice Presidente del C.d.A., l'Amministratore Delegato e il Tecnico Responsabile ove coinvolto nell'assunzione.

2) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili e relativi presidi.

La Funivie del Boè spa, nel caso di lavoratore straniero, già in sede di primo colloquio di lavoro con coloro che aspirano ad essere assunti deve esaminare il permesso di soggiorno del lavoratore oppure richiedergli di esibirlo quanto prima al fine di accertare la sua regolare presenza nel territorio dello Stato.

Il permesso di soggiorno dovrà avere valenza per tutto il periodo di durata del rapporto eventualmente da instaurare, perché la Società non può sottoscrivere contratti di lavoro che abbiano durata eccedente rispetto a quella del permesso del lavoratore.

Qualora il lavoratore sia stato assunto per un periodo di tempo inferiore alla durata del permesso e la Società ritenga opportuno procedere al rinnovo o al prolungamento del rapporto di lavoro, il lavoratore dovrà preliminarmente esibire il rinnovo del permesso di soggiorno, che verrà esaminato secondo la procedura sopra descritta.

Tra i *presidi* adottati, oltre ai principi generali adottati dalla Società con il Modello Organizzativo, vanno citati: la normativa in materia di assunzione dei lavoratori subordinati; il programma gestionale del personale; la separazione delle funzioni tra il Datore di Lavoro, il Responsabile Amministrazione del Personale, il Responsabile dell'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo.

SEZIONE QUINDICESIMA

REATI TRIBUTARI

(art. 25-*quinquiesdecies*)

1 – Le fattispecie penali; l'individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti.

La Società opera nel pieno rispetto della normativa in materia tributaria, delle procedure interne e delle funzioni così come previste dall'Organigramma dalla stessa adottato, ma ciò non significa che, in astratto, potrebbe venir commesso uno dei reati previsti dall'art. 25 *quinquiesdecies*; detti reati sono così riassumibili:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000).

Potenzialmente le *aree di rischio* vanno individuate in quegli uffici ove si svolgono: gli acquisti ed ordinativi della merce, operazioni contabili, adempimenti tributari e nelle zone deputate all'amministrazione. Va però

puntualizzato come i soggetti coinvolti siano vari con un potere di verifica e controllo che termina con l'operato del Consiglio di Amministrazione, il che riduce alquanto il rischio di commissione dei reati in questione. In aggiunta a ciò va messo in evidenza come la Società sia sottoposta al controllo di un Collegio Sindacale il quale svolge altresì funzione di revisione legale.

I *processi sensibili* sono da individuare in: procedure dirette alla contabilizzazione delle fatture in entrata ed uscita, al loro controllo di rispondenza con gli ordinativi di merce o cessione di beni; redazione delle dichiarazioni, dei conteggi e dell'effettivo pagamento delle imposte.

I *soggetti* che in teoria possono risultare coinvolti nei reati richiamati in questa sezione sono: il Presidente (art. 4, 5, 11 e 10 quater D. Lgs. n. 74/2000), l'Amministratore Delegato (art. 4, 5, 11 e 10 quater D. Lgs. n. 74/2000); il Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo (art. 4, 5, 8, 10, 11 e 10 quater D. Lgs. n. 74/2000); l'Addetto Contabilità (art. 8 e 10 D. Lgs. n. 74/2000); l'Ufficio Acquisti (in via residuale per gli art. 8 e 10 D. Lgs. n. 74/2000).

La Società identifica in *basso* il livello di rischio di commissione di uno dei reati in questione.

2) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili e relativi presidi.

Nelle fasi sopra delineate i soggetti operanti nell'Ufficio Acquisti, nel reparto contabilità ed il Responsabile Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo sono tenuti a seguire scrupolosamente i processi interni diretti al controllo della reale e corretta contabilità di fine anno ed al travaso dei relativi dati nella bozza del bilancio annuale. Detta bozza viene preliminarmente esaminata dal Presidente del CdA e poi, nel rispetto della procedura prevista dal codice civile, presentata in CdA per l'approvazione.

Successivamente deve passare il vaglio del Collegio Sindacale il quale svolge altresì funzione di Revisore legale; alla fine la bozza viene presentata e discussa in sede assembleare ove il bilancio viene approvato nella versione definitiva. Come si nota si tratta di una procedura complessa ed articolata che prevede il coinvolgimento di vari soggetti operanti *step by step* ed Organi muniti di specifica autonomia funzionale, onde cui i controlli incrociati sono attuati a vari livelli con un elevato livello di scrupolosità.

Quanto alle altre ipotesi di reato concernenti le fatture e i documenti contabili, dal momento che vi sono controlli incrociati tra l'Ufficio Acquisti e l'Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo è remoto il rischio che nell'ambito societario vi siano fatture o documenti che riguardino operazioni mai eseguite dalla Società oppure che documenti contabili in entrata siano occultati e non debitamente contabilizzati. A ciò va aggiunta una attività a monte di selezione dei clienti tramite l'Ufficio Acquisti e l'Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo, nonché una corretta identificazione dei partner commerciali.

Quanto al pagamento delle imposte queste sono eseguite dall'Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo e la regolarità dei versamenti verificato dal Collegio Sindacale.

I *presidi* sono quindi da identificare nella ramificazione dei processi interni facenti capo all'Ufficio Acquisti, all'Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo, alla Direzione Amministrativa, al Presidente del CdA, al CdA stesso e al Collegio Sindacale facente funzione di Revisore legale. A ciò si aggiungono i principi generali e particolari adottati dalla Società con il Modello Organizzativo.

SEZIONE SEDICESIMA
REATI DI CONTRABBANDO
(art. 25-*sexiesdecies*)

1 – Le fattispecie penali; l’individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti.

Le fattispecie penali richiamate dall’art. 25-*sexiesdecies* sono le seguenti:

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra
e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943) (rischio *inesistente*);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943) (rischio *inesistente*);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943) (rischio *inesistente*);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943) (rischio *inesistente*);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943) (rischio *inesistente*);

- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943) (rischio *inesistente*);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943) (rischio *inesistente*);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943) (rischio *inesistente*);
- altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943);
- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943).

Le *aree di rischio* si possono identificare in tutte quelle attività precontrattuali e contrattuali le quali abbiano inerenza con attività import ed export, mentre i *processi sensibili* riguardano:

- le attività contrattuali con derivanti pratiche doganali;
- la preparazione e l'inoltro della documentazione concernente le importazioni e le esportazioni;
- i versamenti delle imposte doganali.

I *soggetti* che possono essere interessati da questa attività sono: il Responsabile Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo, l'Addetto alla Contabilità e il Presidente del CdA e l'A.D.

Premessi i casi per i quali, come sopra evidenziato tra parentesi, il rischio si ritiene inesistente, per i restanti è qualificato come *molto basso*.

2) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili e relativi presidi.

Nell'ambito delle operazioni riguardanti l'import e l'export le funzioni coinvolte devono rivolgersi a spedizionieri di provata fiducia ed operare con clienti e fornitori dei quali abbiano verificato la correttezza commerciale. Vanno inoltre seguite le procedure interne le quali si basano sulle separazioni delle funzioni con il controllo incrociato tra l'Ufficio Acquisti, l'Addetto contabilità ed il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, nonché sulla tracciabilità delle operazioni.

I *presidi* adottati dalla Società possono così riassumersi: il sistema operativo interno alla Società; l'Organigramma; la separazione dei ruoli e pluralità dei soggetti coinvolti ciascuno con la propria autonomia gestionale e potere di controllo sull'operato; la verifica ordinativi, fatture, documentazione doganale; le verifiche sui pagamenti (tutto adeguatamente e documentalmente tracciato all'interno delle varie funzioni coinvolte); il Modello Organizzativo; il ricorso a spedizionieri di provata fiducia.

SEZIONE DICIASSETTESIMA
REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE
(art. 25-septiesdecies)

1 – Le fattispecie penali; l’individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti.

Le fattispecie penali richiamate dall’art. 25-septiesdecies sono le seguenti:

- furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art.518-octies c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

L’area di rischio può essere identificata limitatamente all’art. 518-duodecies c.p. (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici), atteso che la Società non opera nel campo dei “beni culturali”.

Ne consegue che i *processi sensibili* sono identificabili nelle fasi di progettazione ed esecuzione degli impianti di risalita, delle piste e degli impianti di innevamento. In questo contesto si richiama all’attenzione anche

alle opere di scavo, reinterro e movimenti terra, nonché in tutte le opere dirette alla costruzione di immobili necessari alla gestione degli impianti.

Ulteriori *processi sensibili* possono essere rinvenuti in quegli interventi diretti alle attività di ripristino del territorio.

La Società ritiene che i *soggetti* che possono essere coinvolti nel rischio di commissione della tipologia di reato in questa sede valutata sono: il Presidente del CdA; l'A.D.; il Responsabile Sistema di Gestione Integrato; i Preposti; i lavoratori subordinati; gli appaltatori; il Responsabile Ufficio Acquisti per quanto concerne la gestione e tenuta dei registri previsti a tal riguardo.

Il rischio si ritiene *basso* per l'art. 518-duodecies mentre per gli altri reati, alla luce di quanto già esposto, si ritiene che la Società non abbia la concreta possibilità di commettere reati di tal genere (rischio *inesistente*).

2) Regole di comportamento da osservare nei *processi sensibili* e relativi *presidi*.

Allo scopo di evitare la commissione del reato del quale trattasi, i soggetti destinatari del Modello hanno il dovere di prestare la massima attenzione al fine di arrecare danni ai beni sottoposti a tutela paesaggistica.

Di conseguenza i vertici e i lavoratori subordinati della Funivie del Boè s.p.a. dovranno agire in ossequio alle norme e ai principi posti a tutela dell'integrità naturale.

I principali *presidi* si identificano nelle attività di controllo da parte del Responsabile Sistema di Gestione Integrato; nelle verifiche audit; nei protocolli previsti in relazione alla gestione delle emergenze ambientali che possano avere riflessi sul piano paesaggistico; nella adozione delle concessioni e/o autorizzazioni richieste dalla legge; nella direzione dei lavori; nel rispetto di quanto previsto dal Modello.

Entrando nei dettagli la gestione societaria deve prevedere che:

a) tutte le attività produttive siano svolte nel rispetto della normativa vigente in materia paesaggistica ed ambientale;

b) siano preventivamente richieste le necessarie autorizzazioni paesaggistiche prima dell'inizio dei lavori;

c) sia vietato effettuare scarichi di acque nel suolo, sottosuolo e acque sotterranee al di fuori dei casi normativamente previsti e previa acquisizione delle relative autorizzazioni ove richieste;

d) sia vietato omettere la comunicazione dell'evento impattante eventualmente occorso alle Autorità competenti;

e) siano svolte indagini periodiche per valutare gli aspetti ambientali di impatto maggiormente significativo e l'incidenza delle azioni di miglioramento adottate;

f) sia assicurata tra i lavoratori subordinati, i collaboratori e i fornitori la diffusione della cultura della tutela paesaggistica, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili;

g) in particolare per i carburanti e gli olii esausti sia individuata una procedura da seguire per evitare sversamenti nelle fasi del rifornimento e della rimozione dei carburanti e dei lubrificanti, così come nella successiva fase di stoccaggio degli olii, in attesa del loro prelievo e del loro trasporto in vista dello smaltimento definitivo.

Il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato provvede periodicamente a tener informato l'Organismo di Vigilanza sulle questioni di maggior rilievo concernenti le aree di propria competenza. Qualora vengano contestate violazioni in materia ambientale, il citato Responsabile dovrà prontamente mettere al corrente l'Organismo di Vigilanza per eventuali atti di sua competenza.

La Società fa onere a ciascun soggetto interno alla stessa o ad essa legato da rapporti di lavoro o di collaborazione di contribuire al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo e alle direttive interne, nonché di mettere al corrente il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato anche del mero ipotetico rischio di commissione di uno dei reati presupposti con riguardo alla materia ambientale.

SEZIONE DICIOTTESIMA
RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E
SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
(art. 25-duodevicies)

1 – Le fattispecie penali; l’individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti.

La Legge n. 22/2022 ha introdotto i seguenti ulteriori reati presupposti:

- riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-

terdecies c.p.).

L’*area di rischio* è identificabile con le stesse modalità di cui alla sezione diciassettesima che precede.

I principali *processi sensibili* sono identificabili come alla sezione diciassettesima che precede.

I *soggetti* potenzialmente interessati sono identificabile come alla sezione diciassettesima che precede.

Il rischio di commissione dei reati viene valutato solo in relazione all’ipotesi di “*devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*” di cui all’art. 518-*terdecies* c.p. stimandolo in *basso* per quanto attiene alla devastazione dei beni paesaggistici, *inesistente* nell’altra ipotesi.

2) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili e relativi presidi.

I *presidi* sono identificabili come alla sezione diciassettesima che precede.

SEZIONE DICIANNOVESIMA

REATI TRANSNAZIONALI

(L. n. 146/2006, art. 378 e 416 c.p.)

1 – Le fattispecie penali; l’individuazione delle aree di rischio, dei processi sensibili e dei soggetti coinvolti.

Il Legislatore con la L. 146/2006 ha identificato alcune ipotesi di reati i quali, per quanto in questa sede interessa nell’ambito della responsabilità amministrativa degli Enti, assumono importanza qualora commessi con modalità transnazionale.

Nell’ambito dei reati in questione la Società ipotizza che gli unici che la possano concernere sono i reati di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) e di associazione per delinquere (art. 416 c.p.).

Quanto alle *aree di rischio* queste sono identificabili in qualunque ambito nel quale operi la Società.

Quanto ai *processi sensibili* essi riguardano, qualora la Società operi in modalità transnazionale, qualsivoglia ambito operativo, decisionale ed attuativo posto in essere nell’ambito dei rapporti che intrattiene con terzi soggetti.

In relazione ai *soggetti* che potenzialmente possono essere coinvolti, si richiamano i componenti del CdA, il Responsabile Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo e qualunque soggetto che in relazione all’Organigramma si trovi ad operare per conto della Società.

Giuste le considerazioni sopra esposte, la circostanza che i rapporti della Società con l’estero sono limitati, valutati i precedenti storici e l’articolata struttura societaria l’indice di *rischio* è considerato *basso* per gli artt. 378 e 416 c.p. e *insussistente* per le altre ipotesi delittuose.

2) Regole di comportamento da osservare nei processi sensibili e relativi presidi.

I soggetti appartenenti alla Società i quali si trovino ad intrattenere rapporti con soggetti esteri dovranno ispirarsi ai principi etici adottati dalla Società ed operare nel rispetto: delle funzioni loro assegnate dall'Organigramma, della separazione delle stesse e della tracciabilità delle operazioni.

I *presidi* di maggior rilievo consistono nella separazione delle funzioni così come sancita dall'Organigramma; nei controlli incrociati da parte del CdA, del Responsabile Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo; nei controlli del C.S. e dell'OdV.

SEZIONE VENTESIMA

LA FIGURA DEL “WHISTLEBLOWER” E LA POLITICA DELLE SEGNALAZIONI

1) Obiettivo

Il Modello Organizzativo è stato rivisitato dalla Società la quale si è premurata di aggiornare il proprio protocollo operativo per tutti quei casi in cui un soggetto, il c.d. “whistleblower”, segnali una non conformità a politiche, norme, leggi e regolamenti aziendali, riuscendo in questo modo a prevenire il concretizzarsi di qualsivoglia forma di irregolarità all'interno della Società stessa.

Il contenuto delle segnalazioni

Affinché le segnalazioni/ denunce possano fare da *input* all'avvio di un eventuale procedimento istruttorio è necessario che queste rispettino

determinati e ben stabiliti requisiti che si possono riassumere come di seguito:

- 1) chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- 2) se conosciute, circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- 3) se conosciute, la generalità o altri elementi (qualifica e servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- 4) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione.

Si specifica inoltre che le segnalazioni anonime, ovverosia prive di elementi che consentano di identificare il loro autore saranno prese in considerazione solo qualora si presentino sufficientemente circostanziate e rese con dovizia di particolari e cioè siano tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

2) Identificazione e compiti dei destinatari della segnalazione

I soggetti ai quali il segnalante potrà rivolgersi sono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, l'Organismo di Vigilanza ed il Responsabile delle segnalazioni così come identificato dalla Governance societaria, quest'ultima nuova figura a tal fine introdotta nell'Organigramma.

In aggiunta a quanto precede, la Società ha creato un canale alternativo informatico consistente nell'account di posta elettronica (m) che appartiene e viene gestito esclusivamente dal Responsabile delle segnalazioni.

I compiti dei soggetti indicati possono così riassumersi:

- 1) assicurare la riservatezza del soggetto segnalante mediante i seguenti accorgimenti:

- non comunicare l'identità del segnalante a terzi durante l'intero procedimento istruttorio;

- verificare il livello di protezione del proprio pc affinché nessun soggetto possa accedervi (antiintrusione, antivirus etc.);

- custodire sotto chiave il fascicolo afferente la segnalazione;

2) al termine dell'istruttoria redigere un'accurata relazione da recapitare al Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure all'Amministratore delegato, nonché all'Organismo di Vigilanza;

3) nel caso in cui la condotta denunciata integri gli estremi di uno dei reati presupposti, richiedere che il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato si attivino a segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria;

4) nel caso in cui la segnalazione appaia infondata ed eseguita con dolo o colpa grave, ovvero nel caso in cui vengano violate le misure poste a tutela della riservatezza del segnalante, richiedere che il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato avviino un procedimento disciplinare.

Da ultimo si specifica che l'obbligo di riservatezza viene meno nel momento in cui l'identificazione del segnalante sia necessaria per esercitare l'azione o per motivi di difesa dell'incolpato.

SEZIONE VENTUNESIMA

L'ORGANISMO DI VIGILANZA (O.D.V.)

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 (art. 6, primo comma, lett. b), l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e

l'osservanza del Modello, nonché di sollecitarne l'aggiornamento deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

La Relazione Ministeriale di accompagnamento al D.Lgs. 231/2001 suggerisce l'istituzione di un organo monocratico o collegiale diverso dal Consiglio di Amministrazione caratterizzato dai requisiti dell'autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, requisiti per la sussistenza dei quali occorre che l'O.d.V. riferisca, nello svolgimento delle sue funzioni, solo al C.d.A..

La Funivie del Boè s.p.a., al fine di dare concreta applicazione ai principi sopra indicati ed in considerazione della specificità del contesto in cui la Società opera, ha deciso di conferire l'incarico ad un Organismo, monocratico o collegiale, nominando uno o più professionisti in possesso della competenza necessaria nel settore societario / penale, ed in grado di garantire un adeguato livello di professionalità e continuità di azione, con riferimento particolare alla valutazione dell'adeguatezza del Modello e del Codice Etico adottati dalla Società.

La Società ha dunque optato per una scelta che tra tutte quelle ipotizzabili è stata ritenuta la più idonea a garantire i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità esperienza specifica nel campo e continuità d'azione sopra citati anche in relazione alla struttura della Funivie del Boè s.p.a..

Poiché è rimesso all'Organismo di Vigilanza il compito di svolgere le funzioni di vigilanza e di controllo previste dal Decreto, che andranno svolte anche in conformità a quanto stabilito nel presente Modello, la Società prevede che l'O.d.V. possa avvalersi delle altre funzioni interne che di volta in volta si rendessero necessarie od opportune al fine di garantire l'efficacia dell'attività di controllo e vigilanza, ovvero di risorse esterne che possano fornire il dovuto supporto professionale, garantendo ogni anno all'O.d.V.

adeguate risorse affinché il controllo e la vigilanza siano di carattere effettivo e non solo apparente.

La nomina dell'O.d.V. ed i suoi onorari, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che non possono essere nominati, e se nominati decadono, coloro che siano stati dichiarati falliti, interdetti e inabilitati oppure si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 lett. "b" e "c" c.c. ovvero siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (fallimento);
- alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica;
- alla reclusione per un delitto che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'O.d.V. hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello ed evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di indebita pressione a suo carico.

Al fine di garantire una concreta attuazione ed implementazione del M.O., la Società per ogni esercizio stanzierà un budget a tal fine destinato, budget sul quale opereranno autonomamente il C.d.A. o l'A.D. di propria iniziativa, in tal caso aggiornando tempestivamente l'O.d.V., ovvero sia a seguito di richiesta di quest'ultimo. In caso di necessità eccedenti il budget stanziato, il Consiglio di Amministrazione, a seguito di richiesta motivata dell'O.d.V., provvederà a stanziare ulteriori fondi.

Quanto al profilo delle funzioni e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza, precisato che secondo le previsioni di legge è affidato all'O.d.V. il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento così come stabilito dall'art. 6 co. 1 lett. b) del Decreto, si specifica anzitutto che l'O.d.V. dovrà altresì vigilare:

1. sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello in relazione alla struttura societaria ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;

2. sull'osservanza del Modello da parte degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Consulenti e dei Partners;

3. sull'opportunità di richiedere l'aggiornamento del Modello, laddove si sia riscontrata l'esigenza di un suo adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative.

Sempre ai fini sopra specificati all'O.d.V. sono affidati anche i compiti di:

4. attuare le procedure di controllo previste dal Modello;

5. coordinarsi con le figure di riferimento della Società per la verifica dell'esistenza di programmi di formazione e di aggiornamento del personale;

6. condurre ricognizioni sull'attività aziendale in modo da garantire l'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;

7. effettuare periodicamente verifiche concordate e/o a sorpresa mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Funivie del Boè s.p.a., soprattutto per quanto riguarda le attività poste in essere nell'ambito dei Processi Sensibili, i cui risultati andranno adeguatamente verbalizzati;

8. coordinarsi con la Governance aziendale per l'attivazione di procedimenti diretti all'eventuale adozione di sanzioni disciplinari, ferma

restando la competenza di quest'ultima per la promozione del procedimento disciplinare e l'irrogazione delle eventuali sanzioni;

9. verificare l'aggiornamento del sito internet della Società per la parte in cui sono contenute tutte le informazioni relative al Modello;

10. controllare le iniziative per la diffusione, la conoscenza e la comprensione del Modello e verificare che la Governance predisponga quanto necessario al fine della conoscenza del Modello, tramite, ad esempio, istruzioni d'uso o chiarimenti;

11. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;

12. verificare l'adeguatezza del budget destinato all'attuazione del Modello;

13. coordinarsi con le altre funzioni direttive aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello, a tal fine, l'O.d.V. ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dalla Governance:

a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei Reati;

b) sui rapporti con i Consulenti ed i Partners che operano per conto della Società nell'ambito di Operazioni sensibili;

c) sulle operazioni straordinarie della Società;

14. attivare e svolgere le necessarie verifiche interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate;

15. chiedere informazioni in ordine all'eventuale esistenza di flussi finanziari "atipici e non standard" rispetto a quanto ordinariamente previsto;

16. conservare idonea tracciabilità delle operazioni svolte e mantenere un registro nel quale risulteranno verbalizzate le principali operazioni eseguite;

17. verificare che i flussi informativi dei quali si dirà in seguito siano e restino efficaci nel tempo;

18. qualora non riceva segnalazioni direttamente da un “whistleblower”, è necessario sia messo al corrente all’esito dell’istruttoria da parte del Presidente Cda ovvero dall’A.U. o dal Responsabile delle segnalazioni.

Infatti l’aspetto centrale dell’attività dell’O.d.V. è certamente l’istituzione di un flusso di informazioni da e verso altri organi della Società (anche detto “reporting”) finalizzato a sottoporre a verifiche incrociate i processi sensibili della Società.

In quest’ottica sono istituiti e curati due flussi informativi distinti, l’uno attraverso il reporting verso l’O.d.V. e l’altro per mezzo del reporting a partire dall’O.d.V. secondo le prescrizioni che si espongono di seguito.

L’Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del Decreto.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere comunicate all’O.d.V. le ispezioni delle autorità pubbliche (ad es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Organi Ispettivi di ogni genere, ecc.);

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative: i) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal Decreto; ii) a “pratiche” non in linea con le norme di comportamento

emanate dalla Società; iii) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello.

Coloro che segnalano le suddette circostanze in buona fede sono garantiti contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

I principali flussi informativi – qui enucleati solo a titolo informativo e non esaustivo – devono riguardare:

- operazioni percepite come “a rischio” (ad esempio: decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici; prospetti riepilogativi di appalti pubblici ottenuti a seguito di gare a livello nazionale ed internazionale; notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici; ecc.);

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal Decreto che possano coinvolgere la Società;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al Decreto, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

- i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti,

atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;

- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

All'Organismo di Vigilanza, infine, deve essere comunicato il sistema delle deleghe adottato dalla Società e ogni sua successiva modifica e integrazione.

Per ciò che riguarda invece il reporting dall'O.d.V. verso i vertici della Società, quest'ultimo segnala al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a persona da quest'ultimo indicata, e/o al Collegio Sindacale per le materie di rispettiva competenza tutte le notizie che ritiene rilevanti ai sensi del Decreto, nonché le aree del Modello da sottoporre a modifica.

Il reporting ha ad oggetto l'attività svolta dall'O.d.V. e le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla società, sia in termini di efficacia del Modello.

Almeno ogni sei mesi – qualora non vi sia una differente forma di reporting da parte dell'O.d.V. nei confronti della Governance e del Collegio Sindacale – quest'ultimo predispone per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale un rapporto scritto sull'attività svolta e sull'attuazione del Modello, indicando in particolare le anomalie rilevate, i principali controlli effettuati e l'esito degli stessi, gli interventi e gli adeguamenti posti in essere o di cui si è rilevata la necessità.

Qualora l'O.d.V. dovesse riscontrare criticità riferibili ad uno o più dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione dovrà essere prontamente inoltrata ad uno degli altri soggetti interessati, ferma restando

la possibilità di attivare ogni ulteriore canale di comunicazione ogni qualvolta l'O.d.V. lo ritenga opportuno.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato dal Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Tutti i destinatari del presente Modello possono segnalare, per iscritto e in forma non anonima, attraverso l'apposito canale di informazione riservato costituito dalla casella di posta elettronica di seguito indicata, ogni violazione o sospetto di violazione del Modello all'Organismo di Vigilanza, che provvede ad un'analisi della segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza dà informazione al C.d.A. delle segnalazioni ricevute, che possono essere inviate all'indirizzo e-mail: odv-boe@skicarosello.it.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di discriminazione o penalizzazione, assicurando inoltre la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Quanto al profilo della raccolta e della conservazione delle informazioni ogni segnalazione e report previsto dal Modello sarà conservato dall'O.d.V. in un apposito data base (informatico o cartaceo) con accesso consentito esclusivamente ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Collegio Sindacale.

SEZIONE VENTIDUESIMA

IL SISTEMA DISCIPLINARE

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal presente Modello di Organizzazione costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti a loro carico dall'art. 2104 comma 2 c.c.; obblighi dei quali il contenuto del Modello rappresenta parte sostanziale e integrante.

La violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte dei dipendenti costituisce in ogni caso illecito disciplinare rilevante, sanzionabile ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale.

Il presente Modello prevede, come aspetto essenziale della sua efficacia ai sensi degli art. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, un adeguato sistema disciplinare applicabile in caso di violazioni delle procedure ivi indicate, nonché delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato, perché il datore di lavoro ha la facoltà di applicare, all'esito delle opportune valutazioni, le sanzioni disciplinari ritenute più adeguate al caso concreto, non dovendo le stesse, in considerazione della loro autonomia, coincidere con le valutazioni del giudice in sede penale.

Il procedimento sanzionatorio viene aperto dal Presidente del C.d.A., o da suo delegato, ed è istruito congiuntamente con l'O.d.V.

Durante l'istruttoria deve essere necessariamente convocato per un'audizione il soggetto incolpato e potranno essere sentiti altri soggetti qualora siano in grado di fornire elementi utili alla valutazione della

condotta in esame. Nell'ipotesi in cui il soggetto sottoposto a procedimento non si presenti alla convocazione, il procedimento disciplinare continuerà ugualmente il suo corso.

Le audizioni dovranno essere verbalizzate e al termine della fase istruttoria il Presidente del C.d.A. e l'O.d.V. dovranno presentare al C.d.A. le loro conclusioni in forma congiunta o anche separata, proponendo sul piano disciplinare la sanzione che ritengano opportuno irrogare ovvero suggerendo l'archiviazione del caso. Il C.d.A. è il soggetto destinato a deliberare in ordine ai procedimenti disciplinari che concernono i lavoratori Dipendenti ed i Dirigenti.

Per quanto riguarda il personale dipendente le sanzioni previste di seguito si applicano nei confronti di quadri, impiegati ed operai, alle dipendenze della Funivie del Boè s.p.a. che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico;
- violazione di procedure disciplinate dal presente Modello;
- adozione di comportamenti che possono configurare una delle ipotesi di reato previste dal presente Modello nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- violazione dell'obbligo di tutela della riservatezza del c.d. "whistleblower";
- segnalazioni eseguite con dolo o colpa grave.

Il mancato rispetto delle misure e delle procedure indicate nel Modello e nel Codice Etico, a seconda della gravità dell'infrazione, è sanzionato con i provvedimenti disciplinari previsti nei contratti collettivi di lavoro applicabili.

Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno della Funivie del Boè s.p.a., l'applicazione della sanzione più grave del rimprovero verbale comporterà anche la revoca immediata della procura stessa.

Il datore di lavoro non potrà comminare alcuna sanzione al lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito per iscritto e senza averlo convocato affinché, ove si presenti, abbia la possibilità di fornire elementi a proprio difesa. La difesa del lavoratore può essere effettuata anche verbalmente.

Terminato il procedimento, qualora la Società deliberi di adottare una sanzione, questa non potrà essere applicata se non dopo che siano decorsi 14 (quattordici) giorni entro i quali il soggetto coinvolto potrà presentare una propria eventuale ulteriore difesa in ordine alla quale il C.d.A. a sua volta dovrà pronunciarsi entro ulteriori 14 (quattordici) giorni confermando o meno il provvedimento già adottato.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

Le sanzioni e il risarcimento degli eventuali danni sono commisurate alla condotta e alle conseguenze disciplinari, tenendo in particolare considerazione:

- il livello di responsabilità gerarchica e l'autonomia del Dipendente;
- l'esistenza di precedenti disciplinari a carico del Dipendente;
- l'elemento soggettivo del comportamento del Dipendente (colpa lieve, colpa grave, dolo);
- la rilevanza degli obblighi violati;
- l'entità del danno derivante alla Società o dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto;

- l'eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti che abbiano concorso nel determinare la violazione;

- altre circostanze in cui è maturata la violazione del Modello organizzativo.

Per quanto riguarda i dirigenti l'inosservanza delle procedure indicate nel Modello adottato dalla Funivie del Boè s.p.a. ai sensi del Decreto, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte dei dirigenti, ferma restando la procedura sopra descritta, determinano l'applicazione delle misure più idonee in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. medesimo.

Se la violazione fa venire meno il rapporto di fiducia la sanzione è individuata nel licenziamento per giustificato motivo o per giusta causa.

In caso di mancata osservanza del Modello o del Codice Etico da parte di uno o più Amministratori o da membri del Collegio Sindacale, il C.d.A. o l'O.d.V. ne darà comunicazione immediata al Collegio Sindacale e all'intero Consiglio di Amministrazione. Ferma restando la procedura sopra descritta, terminata l'istruttoria le relative conclusioni saranno presentate all'Assemblea la quale adotterà il provvedimento finale.

A carico dei membri del C.d.A. e del Collegio sindacale sono previste le seguenti sanzioni:

a) la censura;

b) la sospensione dagli emolumenti da 1 a 6 mesi;

c) la sanzione pecuniaria da € 5.000,00 a € 35.000,00

restando fermo che l'irrogazione della sanzione non preclude alla società di procedere in sede civile per il risarcimento dei danni, anche d'immagine, patiti.

L'inosservanza delle procedure indicate nel Modello, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte

di partner commerciali, agenti, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali in essere con la Funivie del Boè s.p.a. costituisce inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto, con eventuale applicazione di penali.

Resta ovviamente salva la facoltà della Funivie del Boè s.p.a. di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Documento approvato dalla Società la prima volta con delibera del C.d.A. di data 04.01.2012, da ultimo aggiornato nella attuale versione 8.0 con delibera del C.d.A. di data 20.12.2022